



RCS MEDIAGROUP S.P.A.

ASSETTI PROPRIETARI

E CORPORATE GOVERNANCE

(RELAZIONE RELATIVA ALL'ESERCIZIO 2008)

Via San Marco 21 - 20121 Milano

Capitale sociale € 762.019.050 Registro Imprese e Codice Fiscale/Partita IVA n. 12086540155 R.E.A. 1524326

SEZIONE 1 - ASSETTI PROPRIETARI

PREMESSA

Si forniscono nella presente Sezione, anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 123-bis del D. Lgs. nr. 58/1998, per quanto applicabile, informazioni relative agli Assetti Proprietari con riferimento ad RCS MediaGroup S.p.A. (di seguito la "Società"), richiamando in taluni casi informazioni e documentazione consultabile sul sito internet della Società o tramite esso (indirizzo www.rcsmediagroup.it). Le informazioni sono aggiornate alla data di approvazione della presente Relazione.

I. CAPITALE SOCIALE / DELEGHE AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro 762.019.050, diviso in n. 732.669.457 azioni ordinarie (pari al 96,15% circa del capitale complessivo) e n. 29.349.593 azioni di risparmio (pari al restante 3,85% del capitale complessivo), tutte del valore nominale unitario di Euro 1.

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2005 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, per un periodo di cinque anni dalla suddetta data, la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare a pagamento, in una o più volte, in via scindibile il capitale sociale per un importo massimo di nominali Euro 25.740.704, mediante emissione di massime n. 25.740.704 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1, godimento regolare, da offrire in sottoscrizione a dipendenti della Società, e di società da essa controllate, da individuarsi dal Consiglio di Amministrazione, anche per il tramite di suoi componenti a ciò sub-delegati, avuto riguardo alla rilevanza strategica della funzione ricoperta nell'ambito del Gruppo e secondo condizioni, modalità e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione stesso, fermo restando che i diritti di sottoscrivere tali azioni di nuova emissione debbano essere personali ed intrasferibili inter vivos e che le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione assunte in esecuzione della delega prevedranno altresì che, qualora l'aumento di capitale deliberato in esecuzione della delega ad aumentare il capitale sociale non venga sottoscritto entro i termini di volta in volta stabiliti (comunque non successivi al 30 giugno 2013), il capitale sociale risulterà comunque aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni intervenute alla scadenza di tali termini (il verbale di tale Assemblea degli Azionisti è consultabile sul sito internet della Società alla sezione Corporate Governance/Assemblee dei Soci).

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 27 aprile 2007 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, per un periodo di cinque anni dalla suddetta data, la facoltà: (i) ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale gratuitamente e/o a pagamento, in una o più volte ed anche in forma scindibile e con eventuale sovrapprezzo, per un importo complessivo massimo di nominali Euro 200 milioni mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio della Società da assegnare e/o da riservare in opzione agli aventi diritto, e (ii) ai sensi dell'art. 2420 ter del Codice Civile, di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in, e/o con warrant per la sottoscrizione di, azioni ordinarie e/o di risparmio della Società, da riservarsi in opzione agli aventi diritto, sino ad un ammontare complessivo di Euro 800 milioni, purché sempre per singoli importi che comunque non eccedano, di volta in volta, i limiti fissati dalle applicabili disposizioni di legge e con facoltà anche di deliberare il corrispondente aumento di capitale sociale al servizio della conversione e/o dell'esercizio dei warrant per un importo complessivo massimo di Euro 200 milioni; il tutto con ogni inerente facoltà e potere per determinare i relativi termini, condizioni e modalità nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge, salva la precisazione che l'importo complessivo di capitale sociale a pagamento (compreso l'eventuale sovrapprezzo) e delle obbligazioni emesse ai sensi delle predette deleghe non dovrà superare la somma complessiva di Euro 800 milioni (il verbale di tale Assemblea degli Azionisti è consultabile sul sito internet della Società alla sezione Corporate Governance/Assemblee dei Soci).

Il Consiglio di Amministrazione non ha ad oggi provveduto ad esercitare le suddette deleghe. In relazione alla prima di esse, si ricorda l'esistenza di un piano di stock option riservato a dipendenti della Società e di società da essa controllate in merito ai termini del quale si rinvia al relativo Documento Informativo emesso ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti, oltre che ai documenti di Bilancio, da ultimo, relativi

all'esercizio 2008 (anche consultabili sul sito internet della Società: il primo nella sezione Corporate Governance/Documenti Informativi, ed i secondi, successivamente alla loro pubblicazione nelle modalità e termini di legge, nelle sezioni Investor Relations/Bilanci e Relazioni nonché Corporate Governance/Assemblee dei Soci). Non sussistono altre deleghe all'emissione di strumenti partecipativi.

II. DIRITTI DELLE CATEGORIE DI AZIONI

Disposizioni circa i diritti delle categorie di azioni sono presenti agli articoli 5, 6, 7, 8, 24 e 25 dello Statuto sociale (consultabile sul sito internet della Società nella sezione Corporate Governance), di cui si riportano qui di seguito i contenuti rilevanti.

Alle azioni costituenti il capitale sociale, che possono essere nominative o, ove consentito dalla legge, al portatore, si applicano le disposizioni di legge in materia di rappresentazione, legittimazione e circolazione della partecipazione sociale previste per gli strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati.

Il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalla legge, precisandosi, in merito al primo, che il deposito della comunicazione attestante il relativo possesso azionario, rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari incaricati aderenti al sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, deve avvenire presso la sede sociale almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la riunione assembleare.

Il diritto di recesso dalla Società spetta unicamente nei casi previsti dalle applicabili norme di legge aventi carattere inderogabile ed è escluso in capo ai Soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società oppure l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli statutari alla circolazione dei titoli azionari della Società.

Le azioni di risparmio sono al portatore salvo diversa disposizione di legge e salvo diversa richiesta dell'azionista. I portatori delle azioni di risparmio non hanno diritto di chiedere la convocazione né di intervenire, né di esprimere il voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie. In caso di esclusione dalle negoziazioni in Borsa delle azioni di risparmio o ordinarie, le azioni di risparmio mantengono i propri diritti e le proprie caratteristiche, salvo diversa delibera assembleare. Al fine di assicurare al rappresentante comune adeguata informazione sulle operazioni che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni della categoria, al medesimo devono essere inviate tempestivamente, a cura del legale rappresentante o delle persone all'uopo delegate dal Consiglio di Amministrazione, le comunicazioni relative alle predette operazioni.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale, devono essere distribuiti alle azioni di risparmio fino alla concorrenza del 5% del valore nominale delle azioni. Gli utili che residuano, di cui l'Assemblea delibera la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 2% del valore nominale dell'azione.

Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore alla sopra indicata misura del 5% del valore nominale, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.

In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

La riduzione del capitale sociale per perdite non importa la riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni. Ferma ogni disposizione di legge per il ripristino dei rapporti tra le categorie di azioni, le deliberazioni relative alla riduzione e alla reintegrazione del capitale debbono assicurare, mediante i necessari raggruppamenti o frazionamenti, la parità di valore nominale delle azioni.

In caso di scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

Come espressamente indicato dall'art. 26 dello Statuto sociale, per quanto non espressamente ivi previsto, si richiamano le norme di legge.

III. RESTRIZIONI AL TRASFERIMENTO DEI TITOLI ED AL DIRITTO DI VOTO - DIRITTI SPECIALI DI CONTROLLO - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO IN SISTEMI DI PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEI DIPENDENTI

Non sussistono restrizioni al trasferimento di titoli né al diritto di voto (si veda comunque quanto sopra indicato circa il termine entro il quale deve avvenire il deposito presso la Società della comunicazione attestante il relativo possesso azionario in funzione dell'intervento in Assemblea) o titoli che conferiscono diritti speciali di controllo, né sistemi di partecipazione azionaria dei dipendenti, quali in particolare contemplati dall'art. 2349 cod. civ., che prevedano particolari meccanismi in relazione all'esercizio del diritto di voto.

IV. PARTECIPAZIONI RILEVANTI NEL CAPITALE ORDINARIO

In base alle comunicazioni ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. nr. 58/1998 i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2%, al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto sono i seguenti:

DICHIARANTE	AZIONISTA DIRETTO	Possesso	Quota % su Capitale Votante	Quota % su Capitale Ordinario
DIEGO DELLA VALLE	DORINT HOLDING SA	Proprietà	5.499	5.499
	<i>Totale</i>		5.499	5.499
INTESA SANPAOLO SPA	BANCO DI NAPOLI SPA	Pegno	0.009	0.009
	BANCA IMI SPA	Proprietà	0.005	0.005
	INTESA SANPAOLO SPA	Pegno	0.029	0.029
		Proprietà	5.022	5.022
	<i>Totale</i>		5.051	5.051
<i>Totale</i>		5.065	5.065	
SINPAR SOCIETA' DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI SPA	SINPAR SOCIETA' DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI SPA	Proprietà	2.060	2.060
		<i>Totale</i>	2.060	2.060
FRANCESCO MERLONI	MERLONI INVEST SPA	Proprietà	2.090	2.090
		<i>Totale</i>	2.090	2.090
GIUSEPPE ROTELLI	PANDETTE FINANZIARIA SRL	Proprietà	7.546	7.546
		<i>Totale</i>	7.546	7.546
EFIPARIND BV	FRANCO TOSI SRL	Proprietà	5.133	5.133
	SOCIETA' DE PARTICIPATION FINANCIERE ITALMOBILIARE SA	Proprietà	0.283	0.283
		Proprietà	2.332	2.332
	<i>Totale</i>		7.748	7.748
PIRELLI & C. SPA	PIRELLI & C. SPA	Proprietà	5.166	5.166
		<i>Totale</i>	5.166	5.166
BANCO POPOLARE SOC. COOP. (*)	BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA	Proprietà	3.634	3.634
		<i>Totale</i>	3.634	3.634
PREMAFIN FINANZIARIA SPA	SAINTERNATIONAL SA	Proprietà	1.406	1.406
	SIAT SOCIETA' ITALIANA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA	Proprietà	0.007	0.007
	MILANO ASSICURAZIONI SPA	Proprietà	1.712	1.712

	SAIFIN SAI FINANZIARIA SPA	Proprietà	0.094	0.094
	FONDIARIA - SAI SPA	Proprietà	2.242	2.242
	Totale		5.461	5.461
ASSICURAZIONI GENERALI SPA	TORO ASSICURAZIONI SPA	Proprietà	0.019	0.019
	GENERALI VIE SA	Proprietà	3.700	3.700
	BSI SA	Proprietà	0.001	0.001
	INA ASSITALIA SPA	Proprietà	0.042	0.042
	Totale		3.762	3.762
SI.TO. FINANCIERE SA	PARTECIPAZIONI EDITORIALI SRL	Proprietà	5.140	5.140
	Totale		5.140	5.140
EDIZIONE SRL	EDIZIONE SRL	Proprietà	5.100	5.100
	Totale		5.100	5.100
MEDIOBANCA SPA	MEDIOBANCA SPA	Proprietà	14.209	14.209
	Totale		14.209	14.209
GIOVANNI AGNELLI & C. S.A.P.A.	FIAT SPA	Proprietà	10.291	10.291
	Totale		10.497	10.497

(*) Di cui una partecipazione pari al 3,522 % del capitale sociale ordinario intestata fiduciariamente ad UBS Fiduciaria S.p.A..

Le partecipazioni rilevanti ai sensi della suddetta norma di legge sono attualmente consultabili anche tramite il sito internet della Società alla sezione Il Gruppo/Azionari/Partecipazioni rilevanti (sito Consob), oltre che direttamente sul sito internet della Consob (www.consob.it).

V AZIONI PROPRIE

La Società detiene n. 4.578.448 azioni ordinarie proprie, pari allo 0,60% circa del capitale sociale complessivo ed allo 0,62% circa del capitale sociale ordinario con diritto di voto, a seguito, da un lato, di acquisti effettuati in base ad autorizzazioni assembleari del 1° giugno 1999, 9 maggio 2000, 11 maggio 2001, 2 maggio 2002 e 15 aprile 2003, dall'altro, di successive assegnazioni gratuite agli Azionisti di nr. 7.352.365 e di nr. 14.851.777 azioni proprie in virtù di delibere assembleari intervenute, rispettivamente, il 29 aprile 2005 ed il 27 aprile 2007.

Da ultimo, l'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2008 ha deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni della Società ordinarie e/o di risparmio con le seguenti modalità:

- gli acquisti possono essere effettuati, in una o più volte, entro 18 mesi dalla data della delibera stessa nei limiti delle riserve disponibili e degli utili distribuibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato e sono contabilizzati nel rispetto delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili;
- il prezzo di acquisto di ciascuna azione non deve essere inferiore, come minimo, del 10% né superiore, come massimo, del 10% rispetto alla media dei prezzi di riferimento rilevati sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nelle due sedute immediatamente precedenti ad ogni operazione d'acquisto;
- il numero massimo delle azioni acquistate non può essere superiore, tenuto conto delle azioni già possedute, a quello rappresentante il 10% dell'intero capitale sociale;
- gli acquisti devono essere effettuati, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari applicabili ed in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs. n. 58/1998, esclusivamente ed anche in più volte per ciascuna modalità:

- a) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o scambio, e/o

- b) sui mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. secondo le modalità operative stabilite da quest'ultima che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, e/o
- c) mediante acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati sul relativo mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. il cui regolamento prevede modalità conformi a quanto previsto dall'art. 144-bis comma 1 let c) del Regolamento di cui alla delibera Consob n. 11971/1999.

Al riguardo si ricorda che il verbale della suddetta Assemblea degli Azionisti è consultabile sul sito internet della Società alla sezione Corporate Governance/Assemblee dei Soci.

Si segnala inoltre che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, nella medesima data di approvazione della presente Relazione, di richiedere all'Assemblea dei Soci il rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ordinarie e/o di risparmio nei limiti massimi consentiti dalla legge, per un numero massimo di azioni il cui valore nominale non ecceda il 10% del capitale sociale. La proposta prevede, nei medesimi termini dell'autorizzazione in essere, che gli acquisti possano effettuarsi in una o più volte, entro i 18 mesi successivi all'autorizzazione assembleare, ad un prezzo non inferiore e non superiore del 10% rispetto alla media dei prezzi di riferimento rilevati sul mercato di borsa nelle due sedute precedenti ad ogni operazione e possano essere attuati tramite: offerta pubblica di acquisto e scambio; sui mercati regolamentati da Borsa Italiana S.p.A. secondo modalità operative stabilite da quest'ultima che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita; mediante acquisto e vendita di strumenti derivati sul relativo mercato regolamentato da Borsa Italiana S.p.A., il cui regolamento prevede modalità conformi a quanto previsto dall'art. 144-bis, comma 1 let c) del regolamento di cui alla delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito nella presente Sezione il "Regolamento Emittenti"). E' inoltre prevista la proposta di autorizzare nuovamente anche la disposizione di azioni proprie per un corrispettivo non inferiore di oltre il 10% rispetto al prezzo medio di carico al momento dell'operazione, da potersi effettuare in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, entro i 18 mesi successivi all'autorizzazione assembleare, mediante vendita in borsa, ai blocchi, offerta pubblica, oppure quale corrispettivo dell'acquisto di partecipazioni e, eventualmente, per assegnazione a favore degli Azionisti. Contestualmente si propone la revoca della delibera assembleare del 28 aprile 2008 relativa all'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ordinarie o di risparmio (si segnala che la relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione in merito alla proposta, a cui comunque si fa rinvio, sarà consultabile, successivamente alla sua pubblicazione nei termini di legge, anche sul sito internet della Società alla sezione Corporate Governance/Assemblea dei Soci).

VI. ACCORDI TRA AZIONISTI

A) In base a quanto noto alla Società ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. nr. 58/1998, nonché altre informazioni a disposizione, sussistono:

- un accordo parasociale, concluso originariamente il 31 gennaio 1997 e rinnovato, da ultimo, il 14 marzo 2008, denominato "Sindacato di Blocco e Consultazione RCS MediaGroup" che raggruppa il 63,527% del capitale ordinario ed i cui aderenti e relativi apporti sono alla data della presente Relazione i seguenti:

	N. azioni ordinarie	% sul totale az. Ordinarie emesse	% su azioni vincolate
MEDIOBANCA S.p.A.	100.371.477	13,699	21,560%
FIAT S.p.A.	75.399.635	10,291	16,196%
GRUPPO ITALMOBILIARE:	54.356.633	7,419	11,676%
di cui: Franco Tosi S.r.l.	37.606.889	5,133	8,078%

di cui: ITALCEMENTI S.p.A.	16.749.744	2,286	3,598%
DORINT HOLDING S.A. (Diego Della Valle)	39.583.284	5,403	8,503%
FONDIARIA-SAI S.p.A. (Gruppo Fondiaria - SAI)	38.514.334 (*)	5,257	8,273%
PIRELLI & C. S.p.A.	38.383.284	5,239	8,245%
INTESA SANPAOLO S.p.A.	36.097.668	4,927	7,754%
ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.: tramite GENERALI VIE S.A.	27.203.420	3,713	5,843%
SINPAR S.p.A.	14.933.093	2,038	3,208%
MERLONI INVEST S.p.A. (Francesco Merloni)	14.653.390	2,000	3,148%
MITTEL Partecipazioni Stabili S.r.l.	9.392.543	1,282	2,018%
ER. FIN. - ERIDANO FINANZIARIA S.p.A.	8.997.866	1,228	1,933%
EDISON S.p.A.	7.653.724	1,045	1,644%
TOTALE AZIONI VINCOLATE	465.540.351	63,540(**)	100,000 (**)

(*) anche tramite società controllate.

(**) le singole percentuali sono state arrotondate.

Si rappresenta che, in virtù di quanto convenuto tra i Partecipanti al Patto di Sindacato, Intesa Sanpaolo S.p.A. ha la facoltà di accrescere al 5,209% la percentuale di partecipazione al capitale sociale ordinario apportata al Patto di Sindacato mentre Er. Fin. Eridano Finanziaria S.p.A. ha la facoltà di crescere al 2% la partecipazione al capitale sociale ordinario apportata al Patto di Sindacato.

precisandosi che quanto qui sopra indicato tiene anche conto dell'informazione, a conoscenza della Società in quanto soggetto presso il quale le azioni apportate al patto parasociale in questione devono essere depositate, che il 17 marzo 2009 Merloni Invest S.p.A. ha apportato a quest'ultimo, in virtù del corrispondente diritto di accrescimento già concordato tra i Partecipanti, ulteriori nr. 98.862 azioni ordinarie di RCS MediaGroup S.p.A., incrementando il proprio complessivo apporto a nr. 14.653.390 azioni ordinarie, pari al 2% del capitale sociale ordinario, della Società, con conseguente incremento anche delle azioni complessivamente apportate dai Partecipanti da nr. 465.441.489 a nr. 465.540.351;

- un accordo in data 21 febbraio 2009, efficace a decorrere dal 24 febbraio 2009, tra, da un lato, Pandette Finanziaria S.r.l., indirettamente controllata da Giuseppe Rotelli, e, dall'altro, Banco Popolare Soc. Coop. avente ad oggetto l'esercizio del diritto di voto per nr. 25.806.000 azioni ordinarie della Società, pari al 3,52% del capitale ordinario, di proprietà di Banco Popolare Soc. Coop. ed in virtù del quale quest'ultimo è obbligato ad esercitare tale diritto secondo le istruzioni di Pandette Finanziaria S.r.l., per il tramite di una società fiduciaria. Tali pattuizioni, rese appunto pubbliche ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998, sono state indicate come funzionali e collegate ad un contratto di opzione concluso originariamente il 29 novembre 2006 e quindi modificato ed integrato con accordo del 21 febbraio 2009, anch'esso efficace dal 24 successivo, ed avente le stesse parti e ad oggetto un diritto di acquisto da esercitarsi da Pandette Finanziaria S.r.l. ed un corrispondente diritto di vendita da esercitarsi da Banco Popolare Soc. Coop. sulle suddette azioni, contratto assoggettato dai partecipanti ai medesimi adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998, per quanto possa occorrere, sebbene indicato come non qualificabile come patto parasociale ai sensi della suddetta norma di legge.

B) Inoltre sussiste tra gli Azionisti (in via diretta e/o indiretta) della Società, al tempo stesso partecipanti al suddetto "Sindacato di Blocco e Consultazione RCS MediaGroup", un separato accordo facente riferimento alle medesime partecipazioni nel capitale sociale oggetto di apporto a tale patto di sindacato, e quindi anch'esso essendo stato interessato dalle medesime variazioni nei relativi apporti intervenute il 17 marzo

2009 e già sopra evidenziate per quanto attiene a quest'ultimo patto. Tale accordo, che concerne il comportamento dei partecipanti nel caso in cui sia promossa un'offerta pubblica d'acquisto su azioni della Società, è stato originariamente concluso il 5 giugno 2005 e quindi rinnovato il 14 marzo 2008, ed è stato assoggettato dai partecipanti, cautelativamente e per quanto possa occorrere, al medesimo regime pubblicitario previsto dall'art. 122 del D. Lgs. nr. 58/1998.

Si segnala che gli estratti completi dei suddetti accordi, nella più recente versione disponibile a seguito delle pubblicazioni intervenute, sono attualmente consultabili anche tramite il sito internet della Società alla sezione Corporate Governance/Estratti Patti parasociali (sito Consob), oltre che direttamente sul sito internet della Consob (www.consob.it). Nel medesimo sito internet della Società, alla sezione Corporate Governance/Avvisi al pubblico sono altresì comunque pubblicati gli avvisi contenenti gli estratti dei suddetti accordi quali pubblicati a mezzo stampa a decorrere dall'anno 2003.

VII. NORME APPLICABILI ALLA MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE

Alle deliberazioni di modifica dello Statuto sociale si applicano le norme di legge, segnalando tuttavia che, come consentito dall'art. 2365 2° comma cod. civ., l'art. 17 dello Statuto sociale medesimo (come già indicato consultabile sul sito internet della Società alla sezione Corporate Governance) prevede, tra l'altro, l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione, fermo il rispetto dell'art. 2436 del Codice Civile, della competenza a deliberare, oltre all'indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza della Società, anche:

- la fusione nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile e la scissione nei casi in cui siano applicabili tali norme;
- la eventuale riduzione del capitale sociale nel caso di recesso di uno o più soci;
- l'adeguamento della Statuto sociale a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale in altro comune nel territorio nazionale.

VIII. NORME APPLICABILI ALLA NOMINA E ALLA SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Ferma ogni disposizione di legge o regolamentare comunque applicabile, la nomina e sostituzione degli Amministratori sono in particolare regolate dalle disposizioni contenute, rispettivamente, negli articoli 11 e 12 dello Statuto Sociale (come già indicato consultabile sul sito internet della Società alla sezione Corporate Governance), di cui si riportano qui di seguito, per ampia parte, i contenuti segnalando altresì, comunque, quanto attualmente stabilito dalla Consob circa la partecipazione minima al capitale ordinario necessaria per presentare liste di candidati nonché richiamando le norme attualmente applicabili riguardo alla pubblicità da fornirsi in merito a tali liste ed alle informazioni ad esse relative ed alla presenza minima di Amministratori indipendenti ai sensi di legge.

Il Consiglio può essere composto da tre a ventuno membri, i quali durano in carica tre esercizi, scadendo alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, devono possedere i requisiti previsti dalla normativa applicabile pro-tempore vigente e dallo Statuto sociale e sono rieleggibili. Inoltre un numero di Amministratori comunque non inferiore a quello minimo previsto dalle applicabili disposizioni di legge deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea, che procede preventivamente a determinarne il numero dei componenti, sulla base di liste nelle quali i candidati devono essere indicati secondo un numero progressivo.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni lista deve contenere, individuandolo/i espressamente, un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 nel D. Lgs. n. 58/1998 pari almeno a quello minimo previsto dalla normativa pro-tempore vigente (ovvero, attualmente, un Amministratore allorché il Consiglio risulti composto da non più di sette membri e due Amministratori in caso di un numero maggiore di componenti).

Hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria quale sottoscritto alla data di presentazione della lista ovvero rappresentanti la minore misura percentuale fissata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari (precisandosi che alla data odierna tale ultima percentuale, stabilita dalla Consob in base a quanto determinato ai sensi di legge e relative disposizioni regolamentari attuative emesse dalla Consob stessa, corrisponde alla medesima percentuale del 2,5%).

Ogni Azionista non può presentare o concorrere a presentare né, come ogni altro avente diritto al voto, votare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Inoltre, gli Azionisti che: i) appartengano al medesimo gruppo (ovvero ai sensi degli articoli 93 del Decreto Legislativo n. 58/1998 si trovino in rapporto di controllo fra essi o siano soggetti a comune controllo, anche allorché il controllante sia una persona fisica), o ii) partecipino ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998, o iii) partecipino ad un tale patto parasociale e siano, ai sensi di legge, controllanti, o controllati da, o soggetti a comune controllo di, uno di tali azionisti partecipanti, non possono presentare o concorrere con altri a presentare più di una sola lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste, corredate dai curricula dei candidati contenenti un' esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi e sottoscritte dagli Azionisti che le hanno presentate, o loro mandatario, con indicazione della propria rispettiva identità e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta attestata da copia della/e certificazione/i rilasciata/e da intermediario autorizzato, devono essere depositate presso la sede sociale almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

All'atto della presentazione della lista, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità:

1) l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente;

2) l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si considerano come non presentate.

Delle liste e delle informazioni presentate a corredo di esse è data pubblicità nelle forme previste dalla disciplina anche regolamentare pro-tempore vigente (si ricorda al riguardo che, in particolare, attualmente l'art. 144-octies del Regolamento Emittenti prevede la messa a disposizione presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e sul sito internet della Società senza indugio e comunque almeno dieci giorni prima di quello previsto per la prima convocazione della riunione assembleare della documentazione ivi indicata).

All'elezione degli Amministratori si procederà come segue:

a) dalla lista che abbia ottenuto in Assemblea la maggioranza dei voti saranno eletti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella lista stessa, tanti Amministratori che rappresentino la totalità dei componenti il Consiglio come previamente determinato dall'Assemblea, tranne il numero minimo riservato per legge alla lista di minoranza;

b) dalla lista che abbia ottenuto il secondo maggiore numero di voti, e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare pro-tempore vigente, con la lista di cui alla precedente lettera a) né con i Soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), saranno eletti tanti Amministratori, secondo l'ordine progressivo in base al quale siano stati indicati nella lista stessa, nel numero minimo riservato per legge alla lista di minoranza.

Al fine di quanto sopra non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste poste in votazione.

Qualora così procedendo non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 almeno pari al numero minimo richiesto per legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il o i candidato/i privo/i di tali requisiti eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla precedente lettera a), sarà/saranno sostituito/i dal primo/i candidato/i, secondo il rispettivo ordine progressivo, in possesso di tali requisiti non eletto/i dalla lista medesima o, qualora, per qualunque ragione, essa non sia sufficiente, dalle liste che abbiano dopo di essa riportato il maggior numero di voti, a cominciare

da quella di cui alla lettera b) che precede e proseguendo con le successive in ordine decrescente di numero di voti ottenuti. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, l'Assemblea provvede all'elezione con la maggioranza di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei richiesti requisiti.

Qualora due o più liste ottengano tutte il più alto numero di voti si procederà al ballottaggio tra esse.

In caso venga presentata una sola lista non si provvede in base alla procedura sopra indicata e l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, tutti gli Amministratori venendo eletti da essa, secondo il relativo ordine progressivo e sino a concorrenza del numero previamente determinato dall'Assemblea, ferma la presenza di Amministratori in possesso di requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs n. 58/1998 almeno nel numero minimo richiesto dalla normativa pro-tempore vigente.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti sia inferiore al numero minimo previsto dallo Statuto per la composizione del Consiglio, il Consiglio di Amministrazione stesso viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge. Anche in relazione a quanto ora indicato l'Assemblea provvede in modo da assicurare la presenza di Amministratori in possesso di requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 almeno nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro-tempore vigente.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari (segnalando altresì, in merito, quanto raccomandato dalla Consob con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009).

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, secondo quanto appresso indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'Amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procedono alla nomina in modo da assicurare la presenza di Amministratori in possesso dei requisiti previsti dall'art. 148 terzo comma del D. Lgs. n. 58/1998 almeno nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro-tempore vigente.

Gli Amministratori così nominati dal Consiglio restano in carica fino alla successiva Assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli Amministratori da essi sostituiti.

Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati con delibera dell'Assemblea, si intende cessato l'intero Consiglio con efficacia dalla successiva ricostituzione di tale organo. In tal caso l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio dovrà essere convocata d'urgenza a cura degli Amministratori rimasti in carica.

IX. ACCORDI SIGNIFICATIVI CONTENENTI CLAUSOLE RELATIVE AL CAMBIO DI CONTROLLO ED EFFETTI DI QUESTE ULTIME

Non risulta alcun soggetto che, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 58/1998, detenga il controllo della Società (né che, ai sensi dell'art. 2497 e seguenti Cod. Civ., svolga attività di direzione e coordinamento sulla stessa).

Fermo quanto appena indicato, si segnala comunque, in relazione a clausole contrattuali riguardanti possibili modifiche di assetti proprietari della Società, che:

- in taluni accordi aventi ad oggetto l'erogazione di finanziamenti in favore della Società (per complessivi massimi 750 milioni di euro in linea di capitale) sono presenti clausole che prevedono un immediato diritto del soggetto finanziatore alla restituzione di quanto contrattualmente dovuto dalla Società in caso, tra l'altro, di "change of ownership", tale ritenuto peraltro il solo caso del lancio di un'offerta pubblica di acquisto sulla

maggioranza del capitale sociale che si sia chiusa con successo, esclusa tuttavia l'ipotesi che una tale offerta pubblica d'acquisto sia stata lanciata da uno o più partecipanti al Sindacato di Blocco e Consultazione RCS MediaGroup ed, in un caso, anche a condizione che tali soggetti costituiscano la maggioranza di controllo dell'ipotetico nuovo assetto proprietario;

- nell'ambito del regolamento del vigente piano di stock option riservato a dipendenti della Società e di società da essa controllate - già citato al precedente Punto I della presente Sezione ed in merito al quale si rinvia comunque, come già ivi indicato anche in relazione alla consultazione sul sito internet della Società, al relativo Documento Informativo emesso ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti ed alla documentazione di Bilancio - è presente una previsione secondo la quale, qualora sia promossa un'offerta pubblica di acquisto o di scambio sulle azioni della Società, i beneficiari delle opzioni hanno facoltà di esercitare tutte le opzioni maturate ed esercitabili ai sensi del regolamento (oppure anche non ancora maturate e/o esercitabili allorché non sia ancora intervenuta la prevista condizione di maturazione e/o la scadenza del rispettivo "Periodo di Vesting") nel solo periodo di esercizio (di almeno 10 giorni lavorativi) appositamente comunicato da parte della Società, non potendo quindi i beneficiari, salva diversa indicazione da parte del Consiglio di Amministrazione, successivamente procedere all'esercizio delle opzioni, e restando comunque salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione stesso, qualora abbia formalmente espresso valutazioni di carattere negativo o critico in relazione a tale offerta di non consentire ai beneficiari l'esercizio delle opzioni secondo quanto qui sopra descritto, permanendo allora la possibilità di esercitare le opzioni maturate entro i normali termini previsti dal regolamento;

- nell'ambito dei vigenti accordi relativi alla joint-venture m-dis Distribuzione Media S.p.A. (nel capitale della quale la Società detiene una partecipazione del 45%) è previsto, in particolare, che, qualora intervenga una modifica nell'azionariato della Società stessa che porti, oltre che al controllo su quest'ultima da parte di un soggetto ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 58/1998, anche alla sussistenza di una medesima situazione prevista da tale norma di legge in capo a più soggetti aderenti ad un patto parasociale reso noto ai sensi dell'art. 122 commi 1 e 5 del D. Lgs. n. 58/1998 ed all'interno del quale oltre la metà delle azioni sindacate appartengano a soggetti diversi dagli aderenti al Sindacato di Blocco e Consultazione RCS MediaGroup, l'altro maggiore azionista di m-dis avrà diritto a chiedere la messa in liquidazione di quest'ultima ovvero ad esercitare un'opzione di acquisto sulla partecipazione detenuta dalla Società per un corrispettivo stabilito in base a criteri di valutazione, riferentisi sia al patrimonio che alla redditività di m-dis, contrattualmente predeterminati. In tale ultimo caso anche il terzo restante azionista di m-dis avrà il diritto, e l'obbligo, di acquisire alle medesime condizioni una parte delle azioni di proprietà della Società proporzionalmente alla propria partecipazione, essendo previsto che, in caso di mancato acquisto da parte di quest'ultimo, l'azionista che ha esercitato l'opzione avrà diritto ad acquisire l'intera partecipazione di titolarità della Società.

X. ACCORDI TRA LA SOCIETA' ED AMMINISTRATORI PREVEDENTI INDENNITA' DI FINE RAPPORTO IN RELAZIONE A MODIFICHE DEGLI ASSETTI PROPRIETARI

Il vigente accordo tra la Società e l'Amministratore Delegato e Direttore Generale, Antonio Perricone, non prevede indennità in caso di dimissioni o cessazione/licenziamento senza giusta causa a seguito di un'offerta pubblica d'acquisto. Tuttavia si segnala che è pattuito che l'indennità prevista in favore del dr. Perricone in caso di i) cessazione in assenza di giusta causa (come intesa per legge) dal rapporto di dirigenza con la Società o dalle cariche e/o deleghe attribuitegli, ovvero ii) dimissioni dal rapporto di dirigenza con la Società o rinuncia alle sopraccitate cariche e deleghe da parte sua in presenza di una giusta causa (sempre come intesa per legge), spetti al dr. Perricone medesimo, anche, in particolare e tra l'altro, nel caso in cui tali dimissioni o rinuncia intervengano nei sessanta giorni successivi allo scioglimento o sostanziale modifica (intendendosi quella considerata dalla CONSOB come novativa) del Sindacato di Blocco e Consultazione RCS MediaGroup. In relazione a tale indennità, essa prevede la corresponsione al dr. Perricone, oltre che del Trattamento di Fine Rapporto di legge e di un importo pari al 7,41% degli emolumenti complessivamente corrispostigli nel complessivo corso del mandato per l'esercizio delle cariche societarie di amministrazione e relative deleghe di poteri, di un importo omnicomprensivo pari a 2,5 annualità della somma dei compensi fissi e variabili (questi ultimi calcolati sulla media dell'ultimo triennio o del minore periodo di attività intervenuto) quali stabiliti in forza dell'accordo.

Come previsto nel medesimo ora citato accordo è stato altresì stipulato con il dr. Perricone, in funzione di ulteriore eventuale e distinto emolumento per la carica di Amministratore Delegato, anche un accordo relativo ad un sistema di incentivazione a lungo termine che prevede la corresponsione di un premio monetario in funzione del livello di raggiungimento dell'ebitda, cumulato, e della posizione finanziaria netta, al termine del 2010, consolidati previsti dal Piano Strategico 2008-2010 approvato dal Consiglio di Amministrazione con, in via generale, liquidazione prevista successivamente all'approvazione del bilancio consolidato della Società relativo all'ultimo di tali esercizi. Quanto pattuito prevede che in caso di cessazione della delega quale Amministratore Delegato nel periodo tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2011 dovuta, tra l'altro, a: i) cessazione per iniziativa della Società in assenza di giusta causa, ii) rinuncia da parte del dr. Perricone in presenza di giusta causa ovvero anche, in particolare e tra l'altro, dello scioglimento o sostanziale modifica (intendendosi quella considerata dalla CONSOB come novativa) nei sessanta giorni precedenti del Patto di Sindacato di Blocco e Consultazione RCS MediaGroup, il dr. Perricone avrà il diritto a percepire il premio previsto (che non può comunque essere superiore, nel massimo, ad 1,5 milioni di Euro) calcolato *pro-rata temporis* e determinato in base a predeterminate scale di valori dei suddetti due parametri, in relazione al periodo in cui abbia effettivamente reso la Sua attività in virtù della delega.

A titolo di completezza, si ricorda che tra i partecipanti al vigente piano di stock option riservato a dipendenti della Società e di società da essa controllate, di cui ai precedenti Punti I e IX della presente Sezione (ed in relazione al quale, si rinvia comunque, come già indicato, ai suddetti Punti anche in merito alla consultazione sul sito internet della Società, al relativo Documento Informativo emesso ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti ed alla documentazione di Bilancio) è presente anche, in funzione della propria posizione di dirigente con mansioni di Direttore Generale della Società, il dr. Antonio Perricone (anche Amministratore Delegato), al quale quindi, in tale veste, risultano applicabili, in particolare, sia la previsione del regolamento del piano segnalata al precedente Punto IX, sia una ulteriore secondo cui nel caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato per licenziamento non dovuto a giusta causa ovvero dimissioni per giusta causa del beneficiario, questi può esercitare solo le opzioni che siano già maturate alla data di cessazione, purché entro il termine del secondo periodo di esercizio (quale previsto nel regolamento) successivo alla stessa. Si segnala tuttavia che, sempre in virtù del relativo regolamento, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di consentire ad un beneficiario la conservazione dei diritti derivanti dal regolamento stesso anche in ipotesi in cui gli stessi verrebbero meno nonché la modifica di tali diritti.

SEZIONE 2 - RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO (CORPORATE GOVERNANCE)

PREMESSA

Si descrivono qui di seguito – anche ai sensi dell'art. 89-bis del Regolamento di cui alla deliberazione Consob n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni (di seguito il "Regolamento Emittenti") nonché della Sezione IA.2.6 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. - le regole adottate dal Consiglio di Amministrazione e, per quanto di diretta applicabilità ad esso, dal Collegio Sindacale, di RCS MediaGroup S.p.A. (di seguito la "Società"), in relazione al sistema di corporate governance ed all'adesione alle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina delle società quotate nell'edizione approvata nel marzo 2006 dal Comitato per la Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito il "Codice"). Nel prosieguo si farà quindi riferimento ai principi e criteri applicativi adottati dalla Società (segnalando tra parentesi i riferimenti alle corrispondenti previsioni del Codice) nell'ambito di distinti Articoli in modo da esporre - avuto riguardo alle indicazioni previste nel Codice stesso in merito ai contenuti informativi richiesti - quali raccomandazioni di quest'ultimo siano state adottate e dunque in vigore per quanto attiene all'esercizio 2008 e con quali modalità e comportamenti siano state effettivamente applicate in relazione a quest'ultimo, riportando in

particolare quanto svolto al riguardo nel corso dello stesso o anche con riferimento ad esso, sino alla approvazione della presente relazione; il tutto comunque segnalando la eventuale presenza di una mancata o parziale adozione/applicazione delle raccomandazioni stesse e, in tal caso, fornendo le relative motivazioni. Inoltre, ove ritenuto necessario o utile in relazione a quanto trattato, sono fornite informazioni integrative rispetto a quelle strettamente richieste in merito all'adozione di indicazioni del Codice, operando, se del caso, opportuni rinvii anche a documentazione reperibile sul sito internet della Società (come già ricordato all'indirizzo www.rcsmediagroup.it).

I. RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRINCIPI

- 1. (1.P.1.)** La Società è guidata da un Consiglio di amministrazione che si riunisce con regolare cadenza e che si organizza ed opera in modo da garantire un efficace svolgimento delle proprie funzioni.
- 2. (1.P.2.)** Gli Amministratori agiscono e deliberano con cognizione di causa ed in autonomia, perseguendo l'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti. Coerentemente con tale obiettivo gli Amministratori, nello svolgimento del proprio incarico, tengono anche conto delle direttive e politiche definite per il gruppo di cui la Società è eventualmente parte nonché dei benefici derivanti dall'appartenenza al gruppo medesimo.

CRITERI APPLICATIVI

i) (1.C.1.) Il Consiglio di amministrazione, nello svolgimento della responsabilità primaria di determinare e perseguire gli obiettivi strategici della Società e del Gruppo ad essa attualmente facente capo – fermo il rispetto della autonomia gestionale delle controllate con azioni quotate in mercati regolamentati (anche esteri), ed in particolare non soggette ad attività di direzione e coordinamento della Società – oltre alle attività di propria competenza in virtù dello statuto sociale e a quelle comunque non delegabili ai sensi di legge, in via esclusiva (ed anche, se del caso, a titolo di limitazione interna rispetto ai poteri delegati da esercitarsi nei confronti dei terzi):

a) esamina ed approva i piani strategici, industriali e finanziari della Società e del Gruppo a cui è a capo, il governo societario della Società stessa e la struttura del Gruppo medesimo;

b) valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale della Società e delle società controllate aventi rilevanza strategica, la cui predisposizione è curata dagli Amministratori Delegati, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e alla gestione dei conflitti di interesse;

c) attribuisce e revoca le deleghe all'/agli Amministratore/i Delegato/i ed al Comitato Esecutivo, allorché costituito, nonché al/ai Direttore/i Generale/i, definendone i limiti e le modalità di esercizio, nel rispetto delle applicabili norme di legge e dello statuto sociale; stabilisce altresì la periodicità, comunque non superiore al trimestre, con la quale gli organi delegati devono riferire al Consiglio circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite;

d) determina, esaminate le proposte del Comitato per le Retribuzioni di Gruppo e sentito il Collegio Sindacale, la remunerazione degli Amministratori Delegati e degli altri Amministratori che ricoprono particolari cariche, nonché, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, la suddivisione del compenso globale spettante ai membri del Consiglio;

e) valuta il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati, nonché confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati;

f) esamina e approva preventivamente le operazioni della Società e delle società da essa controllate, quando tali operazioni abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la Società stessa, prestando particolare attenzione alle situazioni in cui uno o più Amministratori siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi e, più in generale, alle operazioni con parti correlate; a tal fine stabilisce criteri generali per individuare le operazioni di significativo rilievo;

g) effettua, almeno una volta all'anno, una valutazione sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento del Consiglio stesso e dei Comitati ad esso interni, eventualmente esprimendo, allorché ritenuto necessario, orientamenti sulle figure professionali la cui presenza in Consiglio sia ritenuta opportuna;

h) fornisce informativa, nella Relazione anche sul governo societario, sulle modalità di applicazione del presente Articolo e, in particolare, sul numero delle riunioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo, allorché costituito, tenutesi nel corso dell'esercizio e sulla relativa percentuale di partecipazione di ciascun Amministratore.

ii) (I.C.2.) Gli Amministratori accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di amministratore o sindaco (o membro di altro organo di controllo) da essi ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Il Consiglio, sulla base delle informazioni ricevute dagli Amministratori, rileva annualmente e rende note nella Relazione sul governo societario le cariche di amministratore o sindaco (ovvero altro organo di controllo) ricoperte dagli Amministratori stessi nelle predette società.

iii) (I.C.3.) Il Consiglio esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco (o membro di altro organo di controllo) nelle società di cui al paragrafo precedente che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società. Il Consiglio a tale fine individua criteri generali differenziati in relazione all'impegno connesso al rispettivo ruolo (in particolare: consigliere esecutivo, non esecutivo, indipendente) anche in relazione alla natura ed alle dimensioni delle società in cui gli incarichi sono ricoperti nonché alla eventuale appartenenza di queste ultime al Gruppo che fa capo alla Società.

iv) (I.C.4.) Qualora l'Assemblea, per far fronte ad esigenze di carattere organizzativo, autorizzi in via generale e preventiva deroghe al divieto di concorrenza previsto dall'art. 2390 cod. civ., il Consiglio di amministrazione valuta nel merito ciascuna fattispecie problematica e segnala alla prima riunione assembleare utile eventuali criticità. A tal fine, ciascun Amministratore informa il Consiglio, all'atto dell'accettazione della nomina, di eventuali attività esercitate in concorrenza con la Società e sue società controllate, e, successivamente, di ogni modifica rilevante.

In sede di adozione dei sopra indicati criteri applicativi, nell'ambito della quale si è affermato in generale il rispetto dell'autonomia gestionale di società controllate aventi azioni quotate in mercati regolamentati ed in particolare non soggette ad attività di direzione e coordinamento della Società, il Consiglio ha avuto modo di precisare, che:

- in merito al criterio sub. i):

- si qualifica come società controllata avente rilevanza strategica ai fini di quanto ivi previsto ogni società controllata ai sensi di legge - ad esclusione comunque, sempre nel rispetto della loro autonomia gestionale, di quelle con azioni quotate in mercati regolamentati (anche esteri) ed in particolare non soggette ad attività di direzione e coordinamento della Società, e conseguentemente anche di quelle da

queste ultime eventualmente controllate - che: i) risulti controllata in via diretta dalla Società e svolga le proprie principali attività operative nei settori dell'editoria e/o della comunicazione in genere e sia altresì soggetta ad obbligo di revisione del proprio bilancio ai sensi del D. Lgs. n. 58/1998, ovvero ii) sia individuata dall'Amministratore Delegato della Società in quanto per dimensioni economiche, patrimoniali e finanziarie, ovvero per caratteristiche e tipologia di attività, svolge un ruolo ritenuto di rilievo nell'ambito del Gruppo facente capo alla Società;

- riguardo a quanto indicato al punto f), il Consiglio adotta delle disposizioni procedurali interne per la conclusione ed esecuzione di operazioni di rilievo significativo (oltre che per le modalità di conclusione ed esecuzione di operazioni con parti correlate o in relazione alle quali un Amministratore sia portatore di interesse), ove sono stabiliti criteri generali - di cui viene dato conto nella Relazione sul governo societario - per la loro definizione;

- nello svolgimento dei propri compiti, gli Amministratori esaminano le informazioni ricevute dagli organi delegati, avendo peraltro cura di richiedere agli stessi ogni chiarimento, approfondimento od integrazione ritenuti necessari od opportuni per una completa e corretta valutazione dei fatti portati all'esame del Consiglio. Il Presidente del Consiglio di amministrazione si adopera affinché le informazioni e i documenti rilevanti per l'assunzione delle decisioni di competenza del Consiglio siano messi a disposizione dei suoi componenti nei limiti del possibile con modalità e tempistica adeguate. Il Consiglio di amministrazione può richiedere che dirigenti della Società e delle società appartenenti Gruppo ad essa facente capo intervengano alle riunioni consiliari per fornire gli opportuni approfondimenti sugli argomenti all'ordine del giorno.

- in merito al criterio sub. iv):

- che nello svolgere la valutazione ivi citata circa l'esistenza di criticità il Consiglio di amministrazione tiene conto, in particolare, delle informazioni già preventivamente fornite all'Assemblea in occasione della assunzione della delibera autorizzativa di deroghe al divieto di concorrenza previsto dall'art. 2390 cod. civ. e delle situazioni rilevanti intervenute successivamente o comunque da ritenersi non sufficientemente note ai soci.

In sede di attuazione dei principi e relativi criteri applicativi di cui sopra si segnala che il Consiglio, con proprie deliberazioni nel corso o con riferimento all'esercizio 2008:

- ha esaminato ed approvato nelle sue linee guida un piano, di valenza strategica, volto allo sviluppo delle attività digitali e dei relativi ricavi ed ha in seguito approvato il budget della Società e del Gruppo per l'esercizio 2009;

- ha rinnovato l'approvazione, in taluni casi anche richiamando e confermando delibere già in precedenza assunte: i) del sistema complessivo di governo della Società, risultante in particolare, oltre che dalle deleghe di poteri e funzioni, ivi compresa la previsione di Comitati interni al Consiglio e di cui in appresso, dalle stesse rilevanti regole interne assunte in adesione al Codice, dalle disposizioni contenute nelle norme procedurali interne in materia di operazioni significative, con parti correlate e in cui un Amministratore sia portatore di interesse (applicabili indipendentemente dalle deleghe di poteri attribuite al Comitato Esecutivo ed a singoli Amministratori); ii) della struttura societaria del Gruppo che fa capo alla Società (la quale svolge attività di direzione e coordinamento rispetto alla maggior parte delle società controllate);

- ha provveduto alla valutazione dell'adeguatezza del generale assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e delle società controllate aventi rilevanza strategica così come sopra individuate (ovvero RCS Quotidiani S.p.A., RCS Periodici S.p.A., RCS Libri S.p.A., RCS Pubblicità S.p.A. ed Unidad Editorial S.A.), con particolare riferimento al sistema di controllo interno e alla gestione dei conflitti di interesse, nonché, per quanto attiene agli aspetti amministrativo-contabili, a quanto posto in essere in relazione all'espletamento dei compiti del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all' art. 154-bis del D.Lgs. n. 58/1998, formulando giudizio positivo su di essi e la loro articolazione, avuto riguardo in particolare al Codice Etico di Gruppo ed al Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 (oggetto nel corso dell'esercizio di un aggiornamento, su cui vedasi quanto indicato al successivo Articolo VIII della presente Sezione) ed a quanto ivi previsto, alle principali disposizioni e procedure di valenza interna (facenti per molti aspetti riferimento a tali documenti generali) direttamente

approvate dallo stesso Consiglio ovvero emanate a livello organizzativo interno a cura dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale, ed anche applicate presso società controllate, ed ancora delle valutazioni inerenti al Sistema di controllo interno formulate dal Comitato per il controllo interno. Queste ultime a loro volta espresse avuto riguardo a quelle svolte dal Preposto al Sistema stesso e dai c.d. Referenti interni alla sua attuazione della Società come delle suddette società controllate;

- ha ricevuto informativa con la prevista periodicità almeno trimestrale da parte degli organi delegati circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite (si ricorda che già in base a disposizioni statutarie il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale devono comunque essere informati con tempestività ed almeno trimestralmente sull'attività svolta dagli Amministratori, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione della stessa nonché sulle operazioni effettuate dalla Società o da società da essa controllate che siano comunque ritenute di rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, ed in particolare su quelle rispetto alle quali sussista un interesse, per conto proprio o di terzi, da parte di un Amministratore). Si ricorda inoltre che il Consiglio ha in precedenti esercizi attribuito deleghe di poteri gestori e di rappresentanza di carattere generale vigenti anche nell'esercizio 2008 (si veda al riguardo quanto precisamente indicato nell'ambito del successivo Articolo II);

- ha assunto deliberazioni, esaminate le relative valutazioni e proposte del Comitato per le Retribuzioni di Gruppo e previo parere favorevole del Collegio Sindacale, di carattere attuativo di quanto già stabilito in relazione alla remunerazione dell'Amministratore Delegato, Antonio Perricone (avendo già provveduto, nel corso di precedenti esercizi di carica alla determinazione della remunerazione per le cariche di Amministratore Delegato stesso, di Direttore Generale e di Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché alla suddivisione del compenso globale spettante ai membri del Consiglio in funzione dell'importo complessivo stabilito dall'Assemblea degli Azionisti in occasione della nomina dell'intero Consiglio);

- ha valutato il generale andamento della gestione della Società e del Gruppo, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati, ed operando in tale sede confronti tra i risultati conseguiti e quelli programmati;

- ha esaminato ed approvato preventivamente le operazioni della Società e delle sue società controllate (sempre, si ricorda, non considerandosi quelle da concludersi autonomamente da società controllata con azioni quotate in mercati regolamentati ed in particolare non soggetta a direzione e coordinamento da parte della Società o da società a loro volta controllate da tale medesima società controllata) quando tali operazioni abbiano rivestito un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la Società stessa, prestando comunque attenzione a situazioni in cui uno o più Amministratori potessero essere portatori di un interesse per conto proprio o di terzi o potesse essere coinvolta una parte correlata. Al riguardo si ricorda che il Consiglio ha adottato già nel corso del 2006 un aggiornamento delle norme procedurali per la conclusione ed esecuzione di tali operazioni di significativo rilievo (consultabili sul sito internet della Società alla sezione Corporate Governance) ove sono stabiliti i criteri generali per la loro individuazione. In virtù di tali criteri sono definite come operazioni significative le operazioni da effettuarsi (anche attraverso la conclusione di accordi preliminari vincolanti o accordi quadro) dalla Società stessa o da sua società controllata con qualunque soggetto e rientranti nelle seguenti categorie:

a) fusioni o scissioni in relazione alle quali almeno uno dei seguenti parametri, ove applicabile, sia eguale o superiore al 15%:

- totale attivo della società possibile oggetto di incorporazione (o fusione) ovvero delle attività possibile oggetto di scissione/totale attivo della Società (dati tratti dall'ultimo bilancio consolidato)
- risultato prima delle imposte e dei componenti straordinari della società possibile oggetto di incorporazione (fusione) ovvero delle attività possibile oggetto di scissione/risultato prima delle imposte e dei componenti straordinari della Società (dati tratti dall'ultimo bilancio consolidato)
- totale patrimonio netto della società possibile oggetto di incorporazione (fusione) ovvero del ramo d'azienda possibile oggetto di scissione/totale patrimonio netto della Società (dati tratti dall'ultimo bilancio consolidato),

ovvero comunque fusioni sia tra società quotate sia per incorporazione o unione di una società quotata in una società non quotata;

- b) cessioni o acquisizioni, in qualunque forma, di partecipazioni societarie, aziende, rami d'azienda, cespiti ed altre attività, anche immobiliari, allorché di valore complessivo superiore a 100 milioni di Euro per operazione;
- c) investimenti in immobilizzazioni tecniche di valore complessivo superiore a 100 milioni di Euro per singola operazione;
- d) locazioni (o sub-locazioni) di beni immobili o affitti o (sub-affitti) di azienda o ramo d'azienda ultranovennali o di valore superiore a 100 milioni di Euro per singola operazione;
- e) transazioni di controversie, in sede giudiziale o stragiudiziale, per un valore superiore a 50 milioni di Euro per singola transazione;
- f) concessioni di finanziamenti o garanzie per importo superiore a 100 milioni di Euro per singola operazione, se a favore o nell'interesse della Società e/o nell'interesse e/o a favore di società (o altri soggetti) direttamente o indirettamente controllate dalla Società stessa, o a 20 milioni di Euro per singola operazione, se a favore o nell'interesse di terzi;
- g) assunzioni di finanziamenti, mutui o comunque di titoli di debito, in qualunque forma ed anche quindi contro emissione di strumenti finanziari, per un importo complessivo superiore a 100 milioni di Euro per singola operazione ovvero per un importo tale per cui l'importo complessivo della esistente posizione debitoria consolidata della Società, per effetto del finanziamento da concedersi, sia destinata a superare di oltre il 5% l'importo di 1 miliardo di Euro;
- h) contratti di compravendita o fornitura sotto qualsiasi forma di beni mobili o per la prestazione di opere o servizi, non riguardanti investimenti in immobilizzazioni tecniche, per importo superiore a 100 milioni di Euro per operazione o di durata superiore a 5 anni;

- ha effettuato la prevista autovalutazione annuale sulla dimensione, composizione e funzionamento del Consiglio stesso e dei Comitati costituiti nel suo ambito. Al riguardo, in base a quanto già stabilito dal Consiglio su proposta del Comitato per il Controllo Interno, il relativo processo è stato curato in via istruttoria dagli Amministratori indipendenti facenti anche parte di quest'ultimo Comitato e si è basato sull'analisi delle risultanze complessive derivanti dalla compilazione da parte di Amministratori di un questionario (relativo in particolare ad aspetti inerenti al numero dei componenti di tali organismi collegiali ed alle loro caratteristiche ed esperienze professionali nonché alle modalità e tempistiche di svolgimento dei lavori di tali organismi, tenuto conto delle attività svolte dalla Società anche in relazione all'esercizio di attività di direzione e coordinamento su società controllate), analisi che ha fatto quindi oggetto di discussione nell'ambito del Consiglio. Al termine di tali attività il Consiglio ha formulato una valutazione complessivamente positiva sulla dimensione, composizione e funzionamento propri e dei Comitati costituiti nel suo ambito, nei vari aspetti considerati (quali, tra l'altro, l'adeguatezza delle caratteristiche professionali degli Amministratori e la completezza dell'informativa ricevuta e della verbalizzazione delle riunioni), precisandosi comunque come, pur nel suddetto ambito di sostanziale e pressoché piena soddisfazione, siano state espresse da taluni Amministratori segnalazioni, in particolare, in merito: quanto a dimensione e composizione del Consiglio, ad una possibile riduzione del complessivo numero dei componenti il Consiglio e (pur ferma l'attuale adeguatezza anche ai sensi del Codice) ad una ancor maggiore presenza di Amministratori Indipendenti, e, quanto al funzionamento, ad un possibile ulteriore incremento della partecipazione complessiva alle riunioni. Il Consiglio ha altresì confermato non ravvisarsi per il momento la necessità di assumere un proprio orientamento sulle figure professionali la cui presenza in Consiglio sia ritenuta opportuna;

- ha rilevato, sulla base delle informazioni fornite a cura degli interessati, e tenuto comunque conto anche di informazioni a disposizione, gli incarichi di amministratore o sindaco (o membro di altro organo di controllo) in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni detenute dagli Amministratori alla conclusione dell'esercizio 2008;

- ha verificato, anche qui in base alle informazioni fornite dagli interessati e tenuto comunque conto anche di informazioni a disposizione della Società, il rispetto da parte dei propri componenti dei criteri orientativi già adottati circa il numero massimo di incarichi nelle predette società (società da considerarsi unitariamente nel caso una società rientri in più di una di tali categorie) che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società. Si ricorda che il Consiglio, pur ritenendo che un puntuale giudizio ultimo in merito non possa che essere nella responsabilità di ciascun singolo Amministratore, ha infatti già adottato al riguardo un orientamento indicativo, individuando criteri generali differenziati in funzione all'impegno connesso al rispettivo ruolo (in particolare: consigliere esecutivo o non

esecutivo, anche indipendente) anche in relazione alla natura ed alle dimensioni delle società in cui gli incarichi sono ricoperti nonché alla eventuale appartenenza di queste ultime al Gruppo che fa capo alla Società, prevedendo tale numero massimo come segue:

- a) nel caso di un Amministratore esecutivo:
 - cariche di amministratore esecutivo: 0
 - cariche di amministratore non esecutivo, anche indipendente, o di sindaco effettivo (o membro di altro organo di controllo): 5
- b) nel caso di un Amministratore non esecutivo:
 - cariche di amministratore esecutivo: 5
 - cariche di amministratore non esecutivo, anche indipendente, o di sindaco effettivo (o membro di altro organo di controllo): 10

precisandosi che per carica di amministratore esecutivo in tali altre società si intende quella di un amministratore a cui sono state attribuite deleghe individuali di gestione e specificandosi comunque che: i) sono comunque escluse dal computo le cariche presso la Società o società appartenenti al Gruppo ad essa facente capo (ovvero presso società controllate dalla, o collegate alla, Società in via diretta o indiretta); ii) nel caso in cui siano rivestite cariche in società in rapporto di controllo - diretto o indiretto - tra esse, o comunque soggette a comune controllo, tali cariche si considerano come una sola carica salvo si tratti di società quotate in mercati regolamentati (e salvo altresì espressa segnalazione in senso diverso da parte dell'Amministratore interessato); iii) nella categoria delle società finanziarie si intendono rilevanti unicamente, tenuto conto della natura delle attività svolte, le società svolgenti attività finanziarie nei confronti del pubblico; iv) nell'incarico ricoperto in società con azioni quotate in mercati regolamentati può risultare ricompreso anche quello in una società "di grandi dimensioni", considerandosi comunque appartenere a tale categoria, in base ad un criterio di maggiore capitalizzazione borsistica, le società facenti parte dell'indice S&P/MIB, salvo comunque specifica ed espressa segnalazione di altra società da parte dell'Amministratore interessato.

Inoltre si è previsto che i suddetti limiti orientativi possono essere derogati – in senso di un maggiore allargamento o una maggiore restrizione – con deliberazione motivata (tenendo conto, in particolare, della natura e dimensioni delle società in cui gli incarichi sono ricoperti, nonché della natura di questi ultimi) del Consiglio di Amministrazione, di cui darsi conto in sede di Relazione sul governo societario;

- ha valutato - essendo in presenza di delibere assembleari autorizzative in via generale e preventiva la deroga agli obblighi di non concorrenza di cui all'art. 2390 codice civile assunte in occasione della nomina del Consiglio in carica, in data 27 aprile 2006, e successivamente in sede di conferma dei singoli Amministratori, in relazione a questi ultimi, in data 27 aprile 2007 - non essere presenti al riguardo fattispecie problematiche che comportino criticità da segnalare in occasione dell'Assemblea degli Azionisti;
- ha esaminato in occasione delle proprie riunioni le informazioni ricevute dagli organi delegati, richiedendosi chiarimenti, approfondimenti od integrazioni ritenuti necessari od opportuni. Il Presidente del Consiglio di amministrazione si è adoperato affinché le informazioni e i documenti rilevanti per l'assunzione delle decisioni di competenza del Consiglio fossero, nei limiti del possibile, messi a disposizione dei suoi componenti con modalità e tempistica ritenute in generale adeguate e, anche conformemente a richieste di membri del Consiglio, dirigenti della Società e direttori di testata e dirigenti di società appartenenti Gruppo ad essa facente capo intervenissero alle riunioni consiliari per fornire opportuni approfondimenti sugli argomenti trattati e sui vari settori di business.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo si sono riuniti nel corso dell'esercizio 2008 rispettivamente 8 e 4 volte, con una presenza media dei componenti in carica al momento della riunione rispettivamente circa del 76% e 75%, risultando la durata media delle riunioni rispettivamente di 2 ore e venti minuti e di un'ora e cinquanta minuti.

Al termine dell'esercizio 2008 (come alla data di approvazione della presente relazione) del Consiglio di Amministrazione facevano parte:

Piergaetano Marchetti, Gabriele Galateri di Genola, Antonio Perricone, Raffaele Agrusti, Roberto Bertazzoni, Claudio De Conto, Diego Della Valle, John P. Elkann, Giorgio Fantoni, Franço Grande Stevens (nel corso dell'esercizio 2008 risultato sospeso dalla carica sino al 13 febbraio 2008 a seguito di sanzione amministrativa comminata dalla Consob ai sensi dell'art. 187-quater del D. Lgs. n. 58/1998), Bernardino Libonati, Jonella Ligresti, Paolo Merloni, Andrea Moltrasio, Corrado Passera, Renato Pagliaro, Alessandro Pedersoli, Carlo Pesenti e Virginio Rognoni, in relazione alla cui partecipazione alle riunioni del Consiglio e dei Comitati si rinvia alle allegate relative tabelle di sintesi. Tali Amministratori sono stati nominati, per la

durata di tre esercizi, e dunque sino all'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2008, in occasione dell'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2006 a seguito di candidatura da parte degli Azionisti facenti parte del Patto di Sindacato di Blocco e Consultazione RCS MediaGroup o loro controllate (unica proposta presentata), ad eccezione di Antonio Perricone, Claudio De Conto e Virginio Rognoni, cooptati nella carica di Amministratore ai sensi dell'art. 2386 1° comma cod. civ. nel corso dell'esercizio 2006, e quindi confermati in carica, su proposta dei medesimi suddetti Azionisti (unica proposta presentata), in occasione dell'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2007. La relativa informativa riguardante ciascun Amministratore, ivi compresa quella in merito alle rispettive caratteristiche personali e professionali, come presentata in funzione di tali citate Assemblee è consultabile nel sito internet della Società nella sezione Corporate Governance/Assemblee dei Soci.

Si segnala che al Punto VIII della precedente Sezione 1 in merito agli Assetti Proprietari è riportata una descrizione delle regole statutarie che, oltre a quelle di legge, sono applicabili alla nomina e sostituzione nella carica di Amministratore della Società.

Sono riportati qui di seguito gli incarichi, rilevati come sopra indicato, di amministratore o sindaco effettivo (o membro di altro organo di controllo) in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie (anche non operanti nei confronti del pubblico), bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni detenuti dagli Amministratori al termine dell'esercizio 2008 unitamente a quelli comunque ricoperti presso società controllate o partecipate, in via diretta o indiretta, dalla Società alla medesima data nonché ad informazioni sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno degli Amministratori medesimi.

Piergaetano Marchetti, nato a Milano nel 1939. Laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano. E' stato insignito dell'onorificenza della Gran Croce al merito della Repubblica. Dapprima assistente di istituzioni di Diritto Privato presso l'Università degli Studi di Milano, è stato Professore incaricato di diritto industriale nell'Università Bocconi (1971-1981) e quindi, dal 1980, Professore ordinario di diritto commerciale nell'Università degli Studi di Parma e successivamente nell'Università Bocconi di Milano, ove attualmente è titolare della cattedra di diritto commerciale e prorettore. E' notaio in Milano. In particolare al 31 dicembre 2008 risultava ricoprire le cariche di: Presidente del Consiglio di Amministrazione di RCS Quotidiani S.p.A., Consigliere di Amministrazione di Flammarion S.A., Consigliere di Amministrazione di Unidad Editorial S.A. e Consigliere di Amministrazione di Marsilio Editori S.p.A. (tutte controllate in via diretta o indiretta dalla Società);

Gabriele Galateri di Genola, nato a Roma nel 1947. E' Cavaliere del Lavoro. Laureato in Giurisprudenza, dopo il conseguimento del Master of Business Administration presso la Business School della Columbia University, ha iniziato la carriera professionale nel 1971 presso il Banco di Roma, proseguendola quindi nel Gruppo Saint Gobain e nel Gruppo Fiat. Nel 1986 è nominato Amministratore delegato di IFIL S.p.A. e, nel 1993, Amministratore Delegato e Direttore Generale di IFI S.p.A., incarichi che mantiene fino al 2002, nel giugno dello stesso anno divenendo Amministratore Delegato di FIAT S.p.A. Dall'aprile 2003 al giugno 2007 Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e dal dicembre 2007 è quindi Presidente del Consiglio di Amministrazione di Telecom Italia S.p.A. E' altresì membro della Giunta e del Consiglio Direttivo di Confindustria e Delegato del Presidente per le Comunicazioni e lo sviluppo della banda larga. Al 31 dicembre 2008 risultava ricoprire, in particolare, le cariche di: Presidente del Consiglio di Amministrazione di Telecom Italia S.p.A. e di TIM Participações S.A., Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A., Consigliere di Amministrazione di Banca Esperia S.p.A., Consigliere di Amministrazione di Banca CRS S.p.A., Consigliere di Amministrazione di Italmobiliare S.p.A., Membro del Conseil de Surveillance e del Comité des Engagements di Accor S.A.;

Antonio Perricone, nato a Palermo nel 1947. Laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Palermo, si iscrive quindi all'Albo dei Dottori Commercialisti. Nel corso della sua successiva attività professionale ha, tra l'altro, ricoperto gli incarichi di Amministratore Delegato e Direttore Generale di Maserati S.p.A., Sipra S.p.A. e Manzoni S.p.A. e, dal dicembre 2004 al settembre 2006, di Amministratore Delegato di Itedi S.p.A. ed Editrice La Stampa S.p.A. nonché di Presidente di Publikompass. In particolare al 31 dicembre 2008 risultava ricoprire le cariche di Amministratore Delegato di RCS Quotidiani S.p.A., Presidente del Consiglio di Amministrazione RCS Periodici S.p.A., Consigliere di Amministrazione di

Unidad Editorial S.A., Consigliere di Amministrazione di Flammarion S.A., Presidente del Consiglio di Amministrazione di Editions d'Art Albert Skira S.A., Consigliere di Amministrazione di Skira Editore S.p.A., Consigliere di Amministrazione di m-dis Distribuzione Media S.p.A. (tutte società controllate dalla, o collegate alla, Società in via diretta o indiretta) e Consigliere di Amministrazione (nonché membro del Comitato Esecutivo) di Istituto Europeo di Oncologia S.r.l. (in cui la Società detiene una partecipazione di minoranza);

Raffaele Agrusti, nato a Casarsa della Delizia (Pordenone) nel 1957. Laureato in Economia. Dottore commercialista e revisore dei conti. Dal 1983 ha svolto il proprio percorso professionale presso Assicurazioni Generali S.p.A. ricoprendo numerosi ruoli di responsabilità, e, dall'ottobre 2007 quello di Chief Financial Officer (con responsabilità sulle aree Consolidato e Controllo, Strategic Planning, Finanza, Immobiliare, Affari Legali, Societari e Privacy, Servizio Enterprise Risk Management, Investor Relations, Consulenza Fiscale di Gruppo). Al 31 dicembre 2008 risultava ricoprire, in particolare, le seguenti cariche: Consigliere di Amministrazione di Toro Assicurazioni S.p.A., Presidente del Consiglio di Amministrazione di La Venezia Assicurazioni S.p.A. (ora denominata GenertelLife S.p.A.), Presidente del Consiglio di Amministrazione di Generali Investments Italy SGR S.p.A., Consigliere di Sorveglianza di Generali Investments S.p.A. e Consigliere di Amministrazione di Premuda S.p.A.;

Roberto Bertazzoni, nato a Guastalla (Reggio Emilia) nel 1942. Laureato in Economia e Commercio. Imprenditore. In particolare al 31 dicembre 2008 risultava ricoprire le seguenti cariche: Presidente del Consiglio di Amministrazione di SMEG S.p.A., Presidente del Consiglio di Amministrazione di ERFIN – Eridano Finanziaria S.p.A., Presidente del Consiglio di Amministrazione di Cofiber S.p.A., Consigliere di Amministrazione di Unicredit Banca S.p.A., Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

Claudio De Conto, nato a Milano nel 1962. Laureato in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi di Milano. Dopo un'esperienza presso Ernst & Whinney in Inghilterra, nel 1988 entra nel Gruppo Pirelli, dapprima presso la Tesoreria del Gruppo e quindi nelle aree Amministrazione, Finanza e Controllo delle consociate del Gruppo nel Settore Pneumatici in Brasile, Spagna e Germania, ricoprendo in particolare gli incarichi di Chief Financial Officer di Pirelli Neumaticos S.A. (Spagna) e, successivamente, di Pirelli Deutschland A.G. (Germania). Nel 2000 diventa Direttore Amministrazione, Pianificazione e Controllo, e nel 2001 Direttore Generale Amministrazione e Controllo di Pirelli S.p.A., carica che mantiene nella Capogruppo Pirelli & C. S.p.A. a seguito della fusione con Pirelli S.p.A. nell'agosto del 2003. Dal novembre 2006 è Direttore Generale Operativo di Pirelli & C. S.p.A.. Inoltre dal 2002 al giugno 2008 è stato membro dell'International Financial Reporting Interpretation Committee istituito all'interno dell'International Accounting Standards Board (IASB). Al 31 dicembre 2008 risultava ricoprire, in particolare, le seguenti cariche: Amministratore Delegato di Pirelli Real Estate S.p.A., Presidente del Consiglio di Amministrazione di Pirelli Servizi Finanziari S.p.A., Consigliere di Amministrazione di Pirelli Tyre S.p.A., Efibanca Palladio Finanziaria SGR ed Emittenti Titoli S.p.A. nonché Amministratore di Cyoptics Inc.;

Diego Della Valle, nato a S. Elpidio a Mare (Ascoli Piceno) nel 1953. E' Cavaliere del Lavoro. Dopo gli studi in giurisprudenza a Bologna ed un periodo di lavoro negli Stati Uniti, nel 1975 è entrato nell'azienda di famiglia, avendo modo dapprima di approfondire la conoscenza delle tecniche produttive e quindi occupandosi delle strategie aziendali e del marketing. Dall'ottobre 2000 è Presidente ed Amministratore Delegato di Tod's S.p.A. e nello stesso anno ha ricevuto la laurea honoris causa in Economia e Commercio dall'Università di Ancona. E' stato componente del Consiglio di Amministrazione di diverse società tra le quali IRI S.p.A. e Banca Commerciale Italiana S.p.A. In particolare al 31 dicembre 2008 risultava ricoprire le seguenti cariche: Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di Tod's S.p.A., Consigliere di Amministrazione di Ferrari S.p.A., Consigliere di Amministrazione della Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A., Consigliere di Amministrazione di L.V.M.H. Moet Hennessy Louis Vuitton S.A., Consigliere di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A., Consigliere di Amministrazione di Marcolin S.p.A., Consigliere di Amministrazione di Le Monde Europe S.A., Socio Accomandatario e Consigliere di Amministrazione della Diego Della Valle & C. S.p.a. e della DI.VI. Finanziaria S.p.a. nonché Amministratore Unico della DDV Partecipazioni S.r.l.;

John P. Elkann, nato a New York (USA) nel 1976. Laureato in Ingegneria al Politecnico di Torino. Già

durante il periodo universitario ha maturato esperienze di lavoro in numerose società del Gruppo Fiat: in Gran Bretagna e in Polonia (nell'area produzione) e in Francia (nell'area vendite e marketing), iniziando poi la sua carriera professionale nel 2001 presso la General Electric come membro del Corporate Audit Staff con incarichi in Asia, Stati Uniti e in Europa. Nel 2004 è stato nominato Vice Presidente di Fiat Group, di cui ha ricoperto la carica di Consigliere dal dicembre 1997. E' anche Vice Presidente dell'Italian Aspen Institute, della Fondazione Italia-Cina e della Fondazione Giovanni Agnelli. In particolare al 31 dicembre 2008 risultava ricoprire le seguenti cariche: Presidente del Consiglio di Amministrazione di IFI S.p.A., Vice Presidente Vicario del Consiglio di Amministrazione di IFIL Investments S.p.A. (ora la prima avendo incorporato la seconda ed assunto la denominazione di Exor S.p.A., di cui è Presidente del Consiglio di Amministrazione), Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Editrice La Stampa S.p.A e di Itedi S.p.A., Socio Accomandatario e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Giovanni Agnelli e C. S.a.p.az., Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di FIAT S.p.A., Consigliere di Amministrazione di Gruppo Banca Leonardo S.p.A. e Consigliere di Amministrazione di Le Monde;

Giorgio Fantoni, nato a Venezia nel 1926. All'inizio degli anni '50 subentra al padre nella conduzione dell'azienda di famiglia, la Fantoni Arte Grafica. A metà degli anni '60 acquisisce Electa, casa editrice di libri d'arte che diviene, in un decennio, editore leader del settore in Italia. Dopo ulteriori acquisizioni negli anni '70, nel 1987, attraverso Electa, acquista il 70% della casa Editrice Einaudi, che viene successivamente portata al risanamento. Nel 1988 viene creata Elemond, gruppo editoriale in cui confluiscono Electa, Einaudi ed i rami scolastico ed artistico di Mondadori, che viene ulteriormente sviluppato negli anni successivi e che assume posizioni di leadership in Italia. Nel 1996 partecipa all'acquisizione della casa editrice Skira, storica sigla dell'editoria artistica internazionale, tra i leader mondiali del settore. Al 31 dicembre 2008 non risultava ricoprire altre cariche societarie di amministrazione o controllo;

Franzo Grande Stevens, nato a Napoli nel 1928. E' avvocato in Torino. In particolare al 31 dicembre 2008 risultava ricoprire le seguenti cariche: Presidente del Consiglio di Amministrazione della P. Ferrero & C. S.p.A., Consigliere di Amministrazione di IFI – Istituto Finanziario Industriale S.p.A. e di IFIL Investments S.p.A. (ora la prima avendo incorporato la seconda ed assunto la denominazione di Exor S.p.A., di cui è Consigliere di Amministrazione), Consigliere di S.E.I. S.p.A. e Componente della Giunta di Reale Mutua Assicurazione;

Berardino Libonati, nato a Roma nel 1934. Avvocato in Roma. Professore ordinario di diritto commerciale presso la Prima Università di Roma "La Sapienza" dal 1981. Direttore della "Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni". Condirettore di "Concorrenza e Mercato". Membro del comitato di direzione della "Rivista delle società" dal novembre 1988. Presidente del Consiglio di Amministrazione di Unidroit – Institut International pour l'Unification du Droit Privé. Ha ricoperto numerose cariche societarie, ed in particolare è stato Sindaco di ENI S.p.A. dal 1992 al 1995, Presidente del Consiglio di Amministrazione del Banco di Sicilia S.p.A. dal 1994 al 1997, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Telecom Italia S.p.A. e TIM Telecom Italia Mobile S.p.A. nel periodo 1998–1999, Consigliere di Amministrazione di Nomisma S.p.A. dal 2003 al 2007, Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. dal 2001 al 2007, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Swiss Re Italia S.p.A. dal 1996 al giugno 2006, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Alitalia S.p.A. dal febbraio al luglio 2007, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca di Roma S.p.A. dal 2002 al 2007. Al 31 dicembre 2008 risultava ricoprire, in particolare, le seguenti cariche: Presidente del Consiglio di Amministrazione di Telecom Italia Media S.p.A., Consigliere di Amministrazione di Telecom Italia S.p.A., Consigliere di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A., Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Unicredit S.p.A.;

Jonella Ligresti, nata a Milano nel 1967. Dopo studi in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Bergamo e l'Università Bocconi di Milano, compie il proprio percorso professionale all'interno del gruppo Ligresti in cui operano società attive in settori diversi (assicurativo, finanziario, immobiliare turistico-alberghiero). Nel 1990 entra a far parte del Consiglio di Amministrazione della holding del gruppo stesso, Premafin Finanziaria HP S.p.A, di cui diviene Vice Presidente nel 1998. Svolge in particolare le proprie attività nel settore assicurativo del gruppo operando dal 1990 al 1996 presso SAI-Società Assicuratrice Industriale S.p.A., di cui diviene Vice Presidente nel 1997, e Nuova MAA Assicurazioni S.p.A., di cui diviene Presidente nel 1999, poi incorporata in Milano Assicurazioni S.p.A. nel 2003. Dal 2001

è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Fondiaria-SAI S.p.A. E' Consigliere di Amministrazione di Assonime. Al 31 dicembre 2008 risultava ricoprire, in particolare, le seguenti cariche: Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Premafin Finanziaria HP S.p.A., Presidente del Consiglio di Amministrazione di Fondiaria-SAI S.p.A., Consigliere di Amministrazione di Milano Assicurazioni S.p.A., Presidente del Consiglio di Amministrazione di SAI Holding Italia S.p.A., Consigliere di Amministrazione di Finadin S.p.A., Consigliere di Amministrazione di Italmobiliare S.p.A., Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Gilli S.r.l.;

Paolo Merloni, nato a Roma nel 1968. Laureato in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi di Milano. Ha iniziato la sua attività professionale lavorando come business analyst presso McKinsey a Madrid e Milano. A partire dal 1995 entra nel gruppo MTS e si dedica in particolare al riorientamento strategico di quest'ultimo. Parallelamente a tali attività, ha ricoperto rilevanti posizioni nel gruppo MTS: dal 1997 al 2004 è direttore per l'Europa Centrale e Orientale, direttore per l'Italia, direttore della divisione sistemi di riscaldamento e quindi Vice Presidente con delega alle acquisizioni. Al 31 dicembre 2008 risultava ricoprire, in particolare, le seguenti cariche: Amministratore Delegato di Merloni Termosanitari S.p.A. (ora Ariston Thermo S.p.A.), Amministratore Delegato di Merloni Finanziaria S.p.A., Consigliere di Amministrazione di Merloni Finanziaria International S.p.A., Amministratore Unico di Sorel S.r.l., Presidente del Consiglio di Amministrazione di MTS Group Center S.A., Membro del Comitato Direttivo di Compagnie Française de Matériel Thermique S.a.s. (C.F.M.T.) e Consigliere di Amministrazione di Merloni Invest S.p.A.;

Andrea Moltrasio, nato a Bergamo nel 1956. Laureato in Ingegneria chimica, ha quindi conseguito un Master of Business Administration (MBA) presso University of Santa Clara, California (USA). Imprenditore, in particolare è stato Presidente degli Industriali della Provincia di Bergamo dal 2001 al 2005, essendo quindi in tale anno divenuto membro del Comitato di Presidenza di Confindustria con delega per l'Europa e nel 2008 Vice Presidente di Confindustria stessa sempre con delega per l'Europa. E' inoltre Presidente di BergamoScienza. Ha ricoperto l'incarico di Consigliere di Amministrazione di Banca Popolare di Bergamo S.p.A. dal 2003 al marzo 2007, ed è stato, tra l'altro, Membro della Giunta della Camera di Commercio di Bergamo dal 2001 al 2002. Al 31 dicembre 2008 ricopriva, in particolare, le seguenti cariche: Membro del Consiglio di Sorveglianza di Unione di Banche Italiane S.c.p.A. e Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di Icro Didoné S.p.A.;

Renato Pagliaro, nato a Milano nel 1957. Laureato in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi. Dottore Commercialista e Revisore Contabile. In Mediobanca dal settembre 1981, dove in particolare, è divenuto Direttore Centrale nel 1997, Vice Direttore Generale nell'aprile 2002, Condirettore Generale-Segretario del Consiglio di Amministrazione nell'aprile 2003, Presidente del Consiglio di Gestione nel luglio 2007 per divenire quindi, dall'ottobre 2008, Direttore Generale e Consigliere di Amministrazione. Al 31 dicembre 2008 ricopriva, in particolare, oltre a quest'ultima, le seguenti cariche: Consigliere di Amministrazione di Telecom Italia S.p.A., Consigliere di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A., Consigliere di Amministrazione di Burgo Group S.p.A., Consigliere di Amministrazione di Selmabipiemme Leasing S.p.A. e di Cofactor S.p.A. nonché Sindaco Effettivo dell'Istituto Europeo di Oncologia S.r.l.;

Corrado Passera, nato a Como nel 1954. Laureato in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi di Milano. Master in Business Administration presso la Wharton School, Philadelphia (USA). Inizia il suo percorso professionale nel 1980 in McKinsey. Successivamente, dal 1985, in CIR S.p.A., dove ricopre la carica di Direttore Generale sino al 1990. E' quindi Direttore Generale di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. e successivamente Vice Presidente e Chief Executive Officer del gruppo Espresso-Repubblica. Nel 1992 entra nel gruppo Olivetti quale Co-Amministratore Delegato. Dopo essere stato dal 1988 al 1995 Vice Presidente del Credito Romagnolo, nel 1996 assume l'incarico di Amministratore Delegato e Direttore Generale del Banco Ambrosiano Veneto. Dal 1998 al 2002 è quindi Amministratore Delegato di Poste Italiane S.p.A. Nel 2002 assume la carica di Consigliere Delegato e Chief Executive Officer di Banca Intesa S.p.A. e, dal 2007, di Intesa SanPaolo S.p.A.. E', tra l'altro, Consigliere di Amministrazione dell'Università Bocconi e dell'Institute of International Finance di Washington, membro dell'Advisory Board della Scuola Normale di Pisa e dell'International Advisory Board della Wharthon School di Philadelphia. In particolare al 31 dicembre 2008 ricopriva la suddetta carica di Amministratore Delegato di Intesa SanPaolo S.p.A.;

Alessandro Pedersoli, nato a Napoli nel 1929. Laureato in Giurisprudenza presso l'Università Cattolica di Milano. Avvocato. Svolge, presso lo studio legale Pedersoli e Associati di Milano, attività di consulenza in materia di diritto commerciale e societario. In particolare al 31 dicembre 2008 ricopriva le seguenti cariche: Membro del Consiglio di Sorveglianza di Unione di Banche Italiane S.c.p.A., Consigliere di Amministrazione di EFFE 2005 Finanziaria Feltrinelli S.p.A. e Consigliere di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A.;

Carlo Pesenti, nato a Milano nel 1963. Laureato in Ingegneria meccanica presso il Politecnico di Milano, ha altresì conseguito un Master in Economia e Management presso l'Università Bocconi di Milano. Dopo la laurea ed un periodo di studio e di lavoro all'estero, sviluppa diverse esperienze nell'ambito del Gruppo Italcementi, in particolare dapprima nell'ambito dei servizi tecnici, e quindi in Italcementi Ingegneria dove ricopre l'incarico di project engineer e project manager, e ulteriormente presso la direzione centrale finanza amministrazione e controllo. Dopo aver ricoperto la carica di Condirettore Generale, nel maggio 2004 è nominato Consigliere Delegato di Italcementi S.p.A.. Dall'aprile 2007 è altresì Vice Presidente di Ciments Français S.A. Nel 2003 è nominato membro della Giunta di Confindustria; è inoltre componente del Board Italy-India CEO Forum. Al 31 dicembre 2008 ricopriva, in particolare, le seguenti cariche: Consigliere di Amministrazione (oltre che Direttore Generale) di Italmobiliare S.p.A., Amministratore Delegato di Italcementi S.p.A., Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ciments Français S.A., Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A., Consigliere di Amministrazione di Unicredito Italiano S.p.A., Consigliere di Amministrazione di Ambienta Sgr;

Virginio Rognoni, nato a Corsico (Milano) nel 1924. Laureato in Giurisprudenza presso l'Università di Pavia. E' stato borsista Fulbright alla Yale University (USA), 1949-1950. Assistente, libero docente, infine titolare della cattedra di Istituzioni di diritto processuale all'Università di Pavia. Avvocato, ha ricoperto numerose cariche istituzionali tra cui: Membro della Camera dei Deputati per sette legislature dal 1968 al 1994, Ministro dell'Interno dal 1978 al 1983, Capo Gruppo parlamentare per la Democrazia Cristiana dal 1983 al 1986, Ministro di Grazia e Giustizia dal 1986 al 1987, Presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati dal 1988 al 1990, Ministro della Difesa dal 1990 al 1992, Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura dal luglio 2002 al luglio 2006. Al 31 dicembre 2008 non risultava ricoprire altre cariche societarie di amministrazione o controllo.

II. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRINCIPI

- 1. (2.P.1.)** Il Consiglio di amministrazione si compone di Amministratori esecutivi e non esecutivi.
- 2. (2.P.2.)** Gli Amministratori non esecutivi apportano le loro specifiche competenze alle discussioni consiliari, contribuendo all'assunzione di decisioni equilibrate e prestando particolare cura alle aree in cui possono manifestarsi conflitti di interesse.
- 3. (3.P.3.)** Il numero, la competenza, l'autorevolezza e la disponibilità di tempo degli Amministratori non esecutivi sono tali da garantire che il loro giudizio possa avere un peso significativo nell'assunzione delle decisioni consiliari.
- 4. (4.P.4.)** È riconosciuta l'opportunità di evitare la concentrazione di cariche sociali in una sola persona.
- 5. (5.P.5.)** Il Consiglio di amministrazione, allorché abbia conferito deleghe gestionali al proprio Presidente, fornisce adeguata informativa nella Relazione annuale sul governo societario in merito alle ragioni di tale scelta organizzativa.

CRITERI APPLICATIVI

i) (2.C.1.) Sono considerati Amministratori esecutivi:

- a) gli Amministratori che ricoprono la carica di amministratore delegato della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, ivi compresi i presidenti dei rispettivi consigli di amministrazione quando ad essi vengano attribuite deleghe individuali di gestione o quando essi abbiano uno specifico ruolo nell'elaborazione delle strategie aziendali;
- b) gli Amministratori che ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società da essa controllata avente rilevanza strategica, ovvero nella società o altro ente controllante, allorché esistente, quando l'incarico riguardi anche la Società;
- c) gli Amministratori che fanno parte del Comitato Esecutivo della Società, allorché costituito, quando manchi l'identificazione di un Amministratore Delegato o quando la partecipazione al Comitato Esecutivo, tenuto conto della frequenza delle riunioni e dell'oggetto delle relative delibere, comportamenti, di fatto, il coinvolgimento sistematico dei suoi componenti nella gestione corrente della Società.

ii) (2.C.2.) Gli Amministratori sono tenuti a conoscere i compiti e le responsabilità inerenti alla carica. Il Presidente del Consiglio di amministrazione, oltre ad assicurare l'organizzazione dei lavori di quest'ultimo e svolgere funzione di raccordo tra Amministratori esecutivi e Amministratori non esecutivi, cura, allorché ritenuto necessario tenuto conto delle informazioni già rese in occasione delle riunioni del Consiglio e dei Comitati costituiti al suo interno, che gli Amministratori partecipino ad iniziative volte ad accrescere la loro conoscenza della realtà e delle dinamiche aziendali, avuto anche riguardo al quadro normativo di riferimento, affinché essi possano svolgere efficacemente il loro ruolo.

iii) (2.C.3.) Nel caso in cui il Presidente del Consiglio di amministrazione della Società sia il principale responsabile della gestione dell'impresa ("chief executive officer"), come pure nel caso in cui la carica di Presidente sia ricoperta dalla persona che controlla la Società, il Consiglio designa un Amministratore indipendente quale "lead independent director", che rappresenti un punto di riferimento e di coordinamento delle istanze e dei contributi degli Amministratori non esecutivi e, in particolare, di quelli che sono indipendenti anche ai sensi del successivo Articolo III, collaborando con il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In sede di adozione dei sopra indicati criteri applicativi, il Consiglio ha inoltre precisato:

- in merito al punto a) e b) del criterio i) che:

- è una società controllata avente rilevanza strategica ai fini di tali disposizioni ogni società definita come tale in virtù dei relativi criteri già indicati in esecuzione del criterio applicativo i) dell'Articolo I, aggiungendosi qui tuttavia anche ogni società controllata con azioni quotate in mercati regolamentati (anche esteri);
- l'attribuzione di poteri per i soli casi di urgenza ad Amministratori non muniti di deleghe gestionali non vale, di per sé, a configurarli come Amministratori esecutivi, salvo che tali poteri siano, di fatto, utilizzati con notevole frequenza;
- viene raccomandato agli Azionisti che, in sede di nomina del Consiglio di amministrazione, valutino il numero, le esperienze e le caratteristiche personali dei candidati in relazione alle dimensioni della Società e del Gruppo ad essa facente capo ed alla complessità e specificità del settore di attività in cui operano, nonché alle dimensioni proposte per il Consiglio stesso;

- in merito al criterio ii) che:

- al fine di evitare sovrapposizioni con le informazioni rese agli Amministratori e le iniziative assunte in occasione delle riunioni del Consiglio e dei Comitati, il Presidente giudica la eventuale necessità di iniziative informative ulteriori in funzione di quanto già intervenuto in sede di tali riunioni;

- in merito al criterio iii) che:

- il "lead independent director", allorché nominato, collabora con il Presidente del Consiglio di amministrazione al fine di garantire che gli Amministratori siano destinatari di flussi informativi completi e tempestivi ed ha la facoltà, tra l'altro, di convocare, autonomamente o su richiesta di altri Consiglieri, apposite riunioni tra soli Amministratori indipendenti per la discussione dei temi giudicati di interesse rispetto al funzionamento del Consiglio di amministrazione o alla gestione sociale.

In sede di attuazione dei principi e relativi criteri applicativi di cui sopra si segnala, tenuto conto delle cariche, poteri ed incarichi attribuiti presso la Società e le società di rilevanza significativa come sopra definite, nonché della frequenza delle riunioni del Comitato Esecutivo e l'oggetto delle relative delibere, il Consiglio ha valutato:

- l'Amministratore Delegato (e Direttore Generale), Antonio Perricone, come solo Amministratore Esecutivo;
- i restanti Amministratori, compresi il Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, Piergaetano Marchetti e Gabriele Galateri di Genola, quali Amministratori non esecutivi.

Il Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire efficienza e flessibilità nella gestione, anche in particolare in relazione alle esigenze di rappresentanza verso i terzi, e fermo comunque il rispetto a livello interno delle norme in materia di corporate governance come adottate dalla Società, ha attribuito:

- all'Amministratore Delegato e Direttore Generale, che ha la responsabilità della generale gestione operativa della Società e della attività di direzione e coordinamento sulle società controllate ad essa soggette, ampi poteri per l'esercizio della gestione sociale con limitazioni all'impegno e/o rischio economico assumibile per talune categorie di operazioni. Così, in particolare, poteri di stipulare, modificare e risolvere contratti di: i) acquisto, vendita e permuta di beni immobili, nonché di costituzione e acquisto di diritti parziali di godimento sugli stessi, per un importo o impegno economico non superiore a Euro 10 milioni per singola operazione; ii) acquisizione e/o cessione d'azienda e/o di rami d'azienda per importo non superiore a Euro 10.000.000, o 20.000.000 se con firma abbinata a quella del Presidente del Consiglio di Amministrazione, al lordo di ogni onere e/o passività e per singola operazione, iii) di affitto o subaffitto di azienda, di locazione e/o sublocazione immobiliare sempre per importo non superiore a Euro 10.000.000, o 20.000.000 se con firma abbinata a quella del Presidente del Consiglio di Amministrazione, purché di durata non superiore a 9 anni, non applicandosi tutte le limitazioni citate ai punti che precedono allorché l'operazione intervenga con società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Società, nonché poteri di acquistare e vendere azioni e/o quote e/o altri strumenti finanziari partecipativi, anche di controllo o di collegamento, in società, consorzi ed enti, nel limite di Euro 30.000.000 per singola operazione, e con firma abbinata a quella del Presidente del Consiglio di Amministrazione qualora tale valore sia superiore ad Euro 30.000.000 e fino ad un limite massimo di Euro 50.000.000, anche qui non applicandosi tali limitazioni allorché l'operazione intervenga con società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Società;
- al Comitato Esecutivo tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli relativi all'acquisto e alla vendita di partecipazioni di maggioranza da concludersi con società non controllate dalla Società nonché di quelli riservati per legge al Consiglio di Amministrazione, essendo tuttavia appunto espressamente comunque escluse, a fini interni, attività riservate al Consiglio in base al Codice come adottato dalla Società e dalle procedure interne in materia di conclusione ed esecuzione di operazioni significative e/o con parti correlate o in cui un Amministratore sia portatore di interesse. Il Comitato Esecutivo svolge in particolare, di norma, attività di analisi e verifica di carattere istruttorio e preparatorio rispetto all'esame in Consiglio di Amministrazione sia di situazioni economico-patrimoniali consuntive che di budget e piani pluriennali, nonché di operazioni di significativo rilievo che il Presidente del Comitato stesso o l'Amministratore Delegato ritenga di portare all'attenzione del Comitato stesso in funzione di successive decisioni consiliari.

Inoltre il Consiglio ha attribuito al proprio Presidente, oltre a funzioni di monitoraggio e coordinamento della corporate governance e di concertazione con l'Amministratore Delegato in merito a talune materie, i medesimi poteri attribuiti all'Amministratore Delegato e Direttore Generale da esercitarsi tuttavia nei soli casi di assenza o impedimento di quest'ultimo nonché, a firma congiunta con lo stesso Amministratore Delegato, unicamente quelli inerenti, come sopra indicato, ad operazioni di acquisto o cessione di partecipazioni o aziende e di affitto/locazione (infranovennale) di queste ultime e di immobili. Ciò al solo evidente fine di poter fronteggiare situazioni di particolare urgenza o di estrema necessità. In coerenza con tale finalità il Presidente si è inoltre ulteriormente autolimitato rispetto all'esercizio degli stessi poteri a casi del tutto eccezionali e di assoluta necessità ed urgenza, in presenza di situazioni di non altrimenti rimediabile assenza o impedimento di altri soggetti a ciò legittimati (precisandosi che di fatto il Consiglio è stato comunque chiamato all'approvazione di acquisizioni di partecipazioni e connessi accordi anche in casi ciò non fosse richiesto in virtù dei poteri delegati e delle norme procedurali interne già sopra ricordate).

In relazione agli Amministratori indipendenti, in merito ai quali si rinvia al successivo Articolo III, si specifica che il Consiglio, non ricorrendo comunque le condizioni previste dal Codice, non ha ritenuto di identificare il "lead independent director".

III. AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

PRINCIPI

1. **(3.P.1.)** Un numero adeguato di Amministratori non esecutivi sono indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con la Società, o con soggetti ad essa legati, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.
2. **(3.P.2.)** L'indipendenza degli Amministratori è periodicamente valutata dal Consiglio di amministrazione. L'esito delle valutazioni del Consiglio è comunicato al mercato.

CRITERI APPLICATIVI

- i) (3.C.1./3.C.2.)** Il Consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un Amministratore non è considerato, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi:
- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole ai sensi di legge, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare ai sensi delle applicabili disposizioni di legge il controllo o un'influenza notevole sulla Società o - tenuto conto delle finalità e contenuti del presente Articolo, ovvero di assicurare una adeguata presenza di amministratori che non intrattengano in concreto relazioni tali da poterne più facilmente condizionare anche potenzialmente l'autonomia di giudizio - ad un patto parasociale che, pur non rientrando nelle suddette ipotesi, preveda obblighi di consultazione e veda quali partecipanti soggetti, o loro controllanti, che complessivamente, in via diretta o indiretta, detengano una partecipazione al capitale ordinario della Società che consentirebbe, allorché gli obblighi parasociali fossero relativi al voto nell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società, il controllo o l'influenza notevole sulla Società stessa ai sensi di legge (di seguito un "patto parasociale di consultazione");
 - b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo della Società, di una sua società controllata di rilevanza strategica individuata in base a quanto previsto in relazione al precedente Articolo II o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole ai sensi delle applicabili disposizioni di legge ovvero partecipi ad un "patto parasociale di consultazione", o ancora di una società controllata da tale società o ente;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale o, in particolari ipotesi, anche di diversa natura (non rilevando invece rapporti di cortesia):

– con la Società, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;

– con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale controlla la Società o esercita su di essa un'influenza notevole o partecipa ad un "patto parasociale di consultazione", ovvero con una società da tale soggetto controllata, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata dalla, o controllante la, Società medesima, o da un soggetto partecipante ad un "patto parasociale di consultazione", o da società controllata da un tale soggetto, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di Amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

e) se è stato Amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un Amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile della Società;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Per "esponenti di rilievo" di una società o di un ente si intendono: il presidente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato;

ii) (3.C.3.) Il numero e le competenze degli Amministratori indipendenti sono adeguati in relazione alle dimensioni del Consiglio e all'attività svolta dalla Società, ritenendosi sussistere tale adeguatezza allorché siano in numero almeno sufficiente da consentire la costituzione di comitati all'interno del Consiglio secondo le indicazioni contenute nel Codice. Qualora la Società divenga soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di terzi ovvero sia controllata, ai sensi di legge, da un soggetto operante, direttamente o attraverso altre società controllate, nello stesso settore di attività o in settori contigui, la composizione del Consiglio di amministrazione della Società deve mantenere l'idoneità a garantire adeguate condizioni di autonomia gestionale e quindi a perseguire prioritariamente l'obiettivo della creazione di valore per gli Azionisti della Società.

iii) (3.C.4.) Dopo la nomina di un Amministratore che si qualifica indipendente e successivamente almeno una volta all'anno, il Consiglio di amministrazione valuta, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato o comunque a disposizione della Società e ritenute rilevanti, le relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l'autonomia di giudizio di tale Amministratore. Il Consiglio di amministrazione rende noto l'esito delle proprie valutazioni: in occasione della nomina, mediante un comunicato diffuso al mercato e, successivamente, nell'ambito della Relazione sul governo societario, specificando, con adeguata motivazione, se siano stati adottati parametri differenti da quelli indicati dal Codice salvo, nel caso di comunicato inerente ad un Amministratore di nuova nomina, che i criteri adottati in via generale dal Consiglio e le relative motivazioni siano già a disposizione del pubblico nell'ambito della più recente antecedente Relazione sul governo societario.

iv) (3.C.5) Il Collegio Sindacale, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti dalla legge, verifica la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio per valutare l'indipendenza dei propri membri. L'esito di tali controlli è reso noto al mercato nell'ambito della Relazione sul governo societario o della relazione dei Sindaci all'Assemblea dei soci.

v) (3.C.6.) Gli Amministratori indipendenti si riuniscono almeno una volta all'anno in assenza degli altri amministratori.

In sede di adozione dei sopra indicati criteri applicativi, il Consiglio ha inoltre precisato:

- in merito al criterio i) che:

- per "rete" della società incaricata della revisione contabile si considera la definizione prevista per legge, o in mancanza o in via integrativa, quella contenuta nel documento "Principi sull'indipendenza del revisore" emanato dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei ragionieri e periti commerciali;
- per "significativa" relazione economica, finanziaria o professionale, o, in particolari ipotesi, di altra natura, di cui al punto g), si intende una relazione di tale rilevanza da poter condizionare l'autonomia di giudizio di un Amministratore della Società nello svolgimento del proprio incarico, operandosi una valutazione al riguardo che tenga conto sia dei relativi valori assoluti che della valenza sulla generale situazione, in particolare economico-finanziaria, dell'interessato o dei soggetti a lui legati, ferma la possibile previsione da parte del Consiglio di appositi specifici criteri di rilevanza da tenere in considerazione ai fini di tale valutazione;
- come "stretto familiare" di cui al punto h) si intende un genitore, un figlio, il coniuge non legalmente separato, le conviventi more uxorio del soggetto considerato e altri suoi familiari se conviventi con quest'ultimo.

Inoltre, sempre in merito alle indicazioni previste nel suddetto criterio i), si segnala che come sopra esposto, il Consiglio ha previsto che non appaia di norma come indipendente, oltre che nei casi previsti dal Codice, un Amministratore in riferimento al quale risulti sussistere una delle ipotesi previste dal Codice medesimo in relazione alla partecipazione in, o ai rapporti con un, partecipante ad un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano non solo esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società ma anche ad un patto parasociale che stabilisca obblighi di consultazione e veda quali partecipanti soggetti, o loro controllanti, che complessivamente, in via diretta o indiretta, detengano una partecipazione al capitale ordinario della Società che consentirebbe, allorché gli obblighi parasociali fossero relativi al voto nell'assemblea ordinaria dei soci della Società, il controllo o l'influenza notevole sulla Società stessa ai sensi di legge;

- in merito al criterio ii) che:

- ai fini di quanto ivi previsto il Consiglio, ferme ovviamente le disposizioni di legge e di Statuto inerenti alla nomina, requisiti e sostituzione degli Amministratori, invita gli Azionisti alla formulazione di proposte ed all'assunzione di deliberazioni che consentano il rispetto di quanto sopra indicato, oltre che adeguarvisi esso stesso in occasione di eventuali deliberazioni da assumersi ai sensi dell'art. 2386 1° comma Codice Civile.

Riguardo a quanto previsto al criterio iii), si segnala che, allo scopo di evitare duplicazioni informative, si è previsto che non sia necessario, allorché il Consiglio di amministrazione rende noto l'esito delle proprie valutazioni sull'indipendenza di un Amministratore di nuova nomina, ripetere nel previsto comunicato stampa le motivazioni dell'eventuale adozione di parametri differenti da quelli indicati nel Codice, allorché si tratti dei parametri già adottati in via generale dal Consiglio e che siano già a disposizione del pubblico nell'ambito della più recente antecedente Relazione sul governo societario.

In sede di attuazione dei principi e relativi criteri applicativi di cui sopra si ricorda che il Consiglio di Amministrazione ha approvato, già nel 2006, tra l'altro, indicazioni procedurali circa le modalità di accertamento delle informazioni necessarie per la valutazione dell'indipendenza degli Amministratori, basate sulle informazioni rese dagli interessati ed a disposizione della Società. Il Consiglio ha provveduto, con riferimento all'esercizio 2008, alle relative prescritte valutazioni, risultando come indipendenti in virtù dei principi e criteri adottati e di cui sopra (oltre che ai sensi dell'art. 148 3° comma del D. Lgs. n. 58/1998), gli Amministratori Giorgio Fantoni, Andrea Moltrasio, Alessandro Pedersoli, Virginio Rognoni, come nei precedenti esercizi di carica, e Berardino Libonati. Il Collegio Sindacale ha provveduto altresì alle prescritte verifiche non formulando osservazioni su quanto svolto dal Consiglio.

Inoltre, nel corso dell'esercizio 2008 si è tenuta una riunione tra Amministratori indipendenti, in assenza degli altri Amministratori. In tale riunione si è in particolare provveduto ad analizzare le attività di controllo interno svolte nell'ambito del Gruppo in base, in particolare, a quanto segnalato dai due Amministratori indipendenti che fanno parte del Comitato per il controllo interno. Inoltre tali ultimi Amministratori hanno anticipato alcune preliminari valutazioni in particolare circa le risultanze della fase istruttoria del processo di autovalutazione di dimensione, composizione e funzionamento del Consiglio e dei Comitati ad esso interni di cui sopra ed in corso al tempo della riunione, che ha dato luogo ad una preventiva informativa anche ai medesimi suddetti Amministratori indipendenti, oltre che al Comitato per il controllo interno, degli esiti della stessa, una volta conclusasi. Dalla riunione non sono emerse comunque particolari segnalazioni per il Consiglio o per il Presidente di quest'ultimo.

IV. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

PRINCIPI

1. (4.P.1.) Gli Amministratori ed i Sindaci sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti e a rispettare la procedura adottata dalla Società medesima per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di tali documenti ed informazioni.

CRITERI APPLICATIVI

i) (4.C.1.) L'Amministratore Delegato, di concerto con il Presidente del Consiglio di amministrazione considerato il ruolo e le funzioni ricoperti da quest'ultimo, assicura la corretta gestione delle informazioni societarie ed a tal fine propone al Consiglio di Amministrazione la adozione di una procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di informazioni riguardanti la Società e le proprie società controllate, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate come definite ai sensi di legge, volta tra l'altro ad evitare che la loro divulgazione possa avvenire in forma selettiva (ovvero possa essere effettuata in via anticipata nei confronti di determinati soggetti, intempestivamente, in forma incompleta o inadeguata).

In sede di adozione del principio e del criterio applicativo in questione, il Consiglio ha previsto che la corretta gestione delle informazioni societarie sia assicurata dall'Amministratore Delegato, di concerto con il Presidente del Consiglio di Amministrazione in considerazione del ruolo svolto da quest'ultimo, come attualmente, ove il Presidente svolge un incarico di supervisione e monitoraggio della corporate governance della Società.

In sede di attuazione di quanto sopra, già nel corso dell'esercizio 2006 è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione, aggiornando quella già esistente, una procedura per la gestione e comunicazione delle informazioni societarie riservate e privilegiate, che nell'esercizio 2007 ha quindi subito solo interventi di

aggiornamento testuale in relazione a talune modifiche nella struttura organizzativa interna della Società, permanendo così in vigore nel corso dell'esercizio 2008. Fermo il rispetto degli applicabili obblighi di legge, tale procedura definisce, in particolare, responsabilità, modalità operative ed attività interne per quanto concerne la gestione e comunicazione delle suddette informazioni concernenti la Società e il Gruppo, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate, la cui diffusione deve essere comunque preventivamente autorizzata dall'Amministratore Delegato della Società, che agisce in ciò di concerto con il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, nell'ambito della procedura medesima, destinata ad Amministratori, Sindaci e dipendenti della Società e di ogni società da essa controllata (fatto solo salvo il caso si tratti di società controllata con azioni quotate o sue controllate, applicandosi allora la corrispondente procedura da esse adottata), sono altresì tra l'altro previsti, in relazione alla conoscenza di informazioni riservate intervenuta nello svolgimento della propria funzione, ufficio o incarico, obblighi di principio per tutti i relativi destinatari: i) a non diffondere le informazioni stesse, potendo queste ultime essere esclusivamente utilizzate nel normale espletamento del suddetto incarico, ufficio o funzione e comunicate ad altri in tale espletamento in presenza di obblighi di confidenzialità in capo ai riceventi, nonché ii) in generale, a trattare le informazioni in questione adottando comunque ogni necessaria cautela affinché la eventuale comunicazione delle stesse si svolga senza pregiudizio del carattere rigorosamente riservato, fino a quando le medesime non siano oggetto di comunicazione al pubblico ai sensi della stessa procedura. In funzione del rispetto di quanto sopra sono quindi previste, tra l'altro, indicazioni di comportamento da seguire in occasione del rilascio di comunicati stampa ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. nr. 58/1998 e art. 66 del Regolamento Emittenti nonché di possibili altre dichiarazioni verso l'esterno, quali in occasione di convegni, incontri con analisti finanziari o con la stampa nonché di Assemblee degli Azionisti della Società, o ancora nella gestione dei siti internet ed intranet della Società medesima.

Inoltre si segnala, in quanto a tale procedura collegate in relazione alla gestione interna di informazioni societarie e di comunicazioni al mercato da effettuarsi a cura della Società, che il Consiglio di amministrazione ha adottato, già nel corso dell'esercizio 2006, sia una procedura per l'istituzione e tenuta del registro delle persone aventi accesso ad informazioni privilegiate previsto dall'art. 115-bis del D. Lgs. n. 58/1998 e relative disposizioni attuative sia norme procedurali in materia di operazioni svolte su azioni emesse dalla Società o sue controllate o strumenti finanziari ad esse collegate ai sensi dell'art. 114 comma 7 del D. Lgs. n. 58/1998 e relative disposizioni attuative (quest'ultima oggetto nel 2007 di alcuni aggiustamenti testuali in particolare a seguito di modifiche intervenute nel perimetro societario del Gruppo), procedure tutte in vigore nel corso dell'esercizio 2008.

V. ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRINCIPI

1. **(5.P.1.)** Il Consiglio di amministrazione istituisce al proprio interno uno o più Comitati con funzioni propositive e consultive indicati nei successivi Articoli VI, qualora valutato necessario, nonché VII ed VIII.

CRITERI APPLICATIVI

i) **(5.C.1.)** L'istituzione e il funzionamento dei suddetti Comitati all'interno del Consiglio di amministrazione rispondono ai seguenti criteri:

a) i Comitati sono composti da non meno di tre membri, salvo allorché il Consiglio di amministrazione sia composto da non più di cinque membri, nel qual caso i Comitati possono essere composti da due soli Consiglieri, purché indipendenti in virtù di quanto previsto dal Codice come adottato dalla Società;

- b) i compiti dei singoli Comitati sono stabiliti con la deliberazione con cui sono costituiti e possono essere integrati o modificati con successiva deliberazione del Consiglio di amministrazione;
- c) le riunioni di ciascun Comitato sono verbalizzate;
- d) nello svolgimento dei propri compiti e funzioni, i Comitati hanno la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie nonché di avvalersi di consulenti esterni, nei termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione. La Società mette a disposizione dei Comitati risorse finanziarie adeguate per l'adempimento dei propri compiti, nei limiti del *budget* approvato dal Consiglio;
- e) alle riunioni di ciascun Comitato possono partecipare soggetti che non ne sono membri su invito del Comitato stesso con riferimento a singoli punti all'ordine del giorno o in via permanente, tenuto conto degli incarichi ricoperti nell'ambito della Società, e fermo l'obbligo di lasciare la riunione allorché richiesti;
- f) la Società fornisce adeguata informativa, nell'ambito della Relazione sul governo societario, sull'istituzione e sulla composizione dei Comitati, sul contenuto dell'incarico ad essi conferito e sull'attività effettivamente svolta nel corso dell'esercizio, precisando il numero delle riunioni tenutesi e la relativa percentuale di partecipazione di ciascun membro.

Si segnala che in sede di adesione al principio ed ai relativi criteri applicativi previsti, il Consiglio:

- ha previsto che, allorché il Consiglio stesso sia composto da non più di cinque membri, i Comitati possono essere composti da due soli Consiglieri, purché indipendenti in virtù di quanto previsto nel Codice ma precisandosi così come adottato dalla Società; ciò per sole ragioni di coerenza, tenuto conto che la Società ha adottato criteri più stringenti rispetto a quelli previsti dal Codice in materia di situazioni in cui non si considera di norma essere presente l'idoneità alla qualifica di Amministratore indipendente;
- ha ritenuto compatibile con un efficiente svolgimento delle riunioni dei Comitati che ad esse possano partecipare anche invitati in via permanente, e non solo per singoli punti all'ordine del giorno (come previsto nell'ambito del Codice), tenuto conto degli incarichi ricoperti nell'ambito della Società, e fermo l'obbligo di lasciare la riunione allorché richiesti;
- non ha considerato di adottare l'opzione prevista nel Codice (criterio 5.C.1. let. c) di differente distribuzione tra i Comitati, anche eventualmente di numero inferiore a quanto previsto nel Codice stesso, delle funzioni ivi previste.

In merito all'attuazione del principio e relativi criteri applicativi di cui sopra, si ricorda che:

- già nel corso del 2006 sono stati aggiornati con delibera del Consiglio di Amministrazione i regolamenti del Comitato per il Controllo Interno e del Comitato per le Retribuzioni di Gruppo (composti il primo da tre ed il secondo da cinque membri), che ne contengono l'indicazione dei relativi compiti oltre che le regole di funzionamento, regole che tra l'altro prevedono la verbalizzazione delle riunioni e la facoltà per ciascun Comitato, nello svolgimento dei propri compiti, di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie nonché di avvalersi di consulenti esterni, se ritenuto necessario ed utilizzando le risorse finanziarie messe a disposizione dal Consiglio di Amministrazione. Tali risorse finanziarie sono state determinate, applicandosi le relative determinazioni stesse anche con riferimento all'esercizio 2008, dal Consiglio per ciascun Comitato, fermi comunque casi di necessità o urgenza, rispetto ai quali si è comunque autorizzato l'Amministratore Delegato, di concerto con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, a mettere a disposizione quanto richiesto sulla base di opportune motivazioni. Il Consiglio ha altresì consentito la possibilità di utilizzo da parte dei Comitati di consulenti esterni, previa informativa all'Amministratore Delegato ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione, allorché sia giudicato non opportuno o possibile l'utilizzo di strutture della Società o appartenenti a società controllate;
- nel corso del 2007 il regolamento del Comitato per il Controllo Interno è stato quindi aggiornato in considerazione della presenza della nuova figura del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che si è previsto, in particolare, abbia diritto ad essere invitato in via permanente alle riunioni del Comitato in occasione della trattazione di argomenti attinenti ai compiti a lui affidati, al fine di instaurare un funzionale e proficuo scambio di informazioni circa l'effettivo funzionamento e l'affidabilità

dei processi amministrativi e contabili. Tali regolamenti sono rimasti in vigore nel corso dell'intero esercizio 2008.

In relazione alla composizione ed attività di ciascun Comitato effettivamente previsto dal Consiglio, si rinvia ai successivi Articoli VII e VIII.

VI. NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

PRINCIPI

1. (6.P.1.) La nomina degli Amministratori avviene secondo un procedimento trasparente. Esso garantisce, tra l'altro, tempestiva e adeguata informazione sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati alla carica.

2. (6.P.2.) Il Consiglio di amministrazione valuta - tenuto conto in particolare della struttura azionaria della Società e delle figure in precedenza proposte alla carica di Amministratore indipendente - se costituire al proprio interno un Comitato per le nomine, composto in maggioranza da Amministratori indipendenti, con funzioni consultive e propositive in relazione alla nomina di nuovi Amministratori indipendenti ed alla valutazione della dimensione e composizione del Consiglio nonché, eventualmente, delle figure professionali la cui presenza all'interno dello stesso sia ritenuta opportuna.

CRITERI APPLICATIVI

i) (6.C.1.) Le liste di candidati alla carica di Amministratore, accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti ai sensi del Codice, come adottato dalla Società, sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea. Le liste, corredate dalle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, sono tempestivamente pubblicate attraverso il sito internet della Società.

ii) (6.C.2.) Ferme in ogni caso le applicabili disposizioni di legge e di Statuto inerenti la nomina, requisiti e sostituzione degli Amministratori, ove costituito, il Comitato per le nomine può essere investito di una o più delle seguenti funzioni:

- a) proporre al Consiglio di amministrazione i candidati alla carica di Amministratore nel caso previsto dall'art. 2386, primo comma, cod. civ., qualora occorra sostituire un Amministratore indipendente;
- b) indicare candidati alla carica di Amministratore indipendente da sottoporre all'Assemblea, tenendo conto di eventuali segnalazioni pervenute dagli Azionisti;
- c) formulare pareri al Consiglio di amministrazione in merito alla dimensione e alla composizione dello stesso nonché, eventualmente, in merito alle figure professionali la cui presenza all'interno del Consiglio sia ritenuta opportuna.

Qualora non sia ritenuto necessario da parte del Consiglio costituire il Comitato per le nomine, sempre fermo il rispetto delle sopra richiamate disposizioni: a) sono affidate al Presidente del Consiglio di amministrazione, allorché qualificabile come Amministratore non esecutivo, le funzioni sia di proposizione al Consiglio di candidati alla carica di Amministratore nel caso di possibile nomina ai sensi dall'art. 2386, primo comma, cod. civ., qualora occorra sostituire un Amministratore indipendente, sia, se del caso, di rilascio di valutazioni al Consiglio in merito alla dimensione ed alla composizione dello stesso nonché, eventualmente, in merito alle figure professionali la cui presenza all'interno del Consiglio sia ritenuta opportuna, in entrambi i casi previo lo svolgimento delle valutazioni e verifiche da esso Presidente ritenute più opportune, anche sentendo gli Amministratori indipendenti già in carica, e b) il Consiglio, sempre con il coordinamento del proprio Presidente e nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e statuto, provvede, se ritenuto opportuno, all'eventuale rilascio di indicazioni di candidati alla carica di Amministratore indipendente da sottoporre all'Assemblea della Società, tenendo conto di eventuali segnalazioni pervenute da Azionisti.

Si segnala che il Consiglio in sede di adesione ai principi e criteri applicativi di cui si tratta, ha ritenuto opportuno, da un lato, nell'ambito del Principio n. 2, indicare, oltre ad una esplicitazione generale degli eventuali compiti del Comitato in linea con quanto indicato nel Codice, i generali parametri su cui basare la richiesta valutazione da svolgersi da parte del Consiglio medesimo sulla necessità o meno della costituzione del Comitato per le nomine ivi previsto, dall'altro, nell'ambito del criterio applicativo ii), regolare in via generale l'ipotesi che la suddetta valutazione porti alla decisione di non procedere ad una tale costituzione.

Inoltre, in particolare in sede di adesione al criterio i), il Consiglio ha precisato che, ferma comunque l'applicazione delle disposizioni di legge e statutarie in merito alla nomina dell'organo amministrativo, in sede di convocazione della relativa Assemblea dei Soci e di ulteriore relativa documentazione pre-assembleare prevista ai sensi di legge, il Consiglio richiami comunque, se necessario, le suddette raccomandazioni. Al riguardo si segnala, tuttavia, che in virtù delle modifiche apportate allo Statuto sociale nel corso del 2007 a seguito di quanto previsto dalla Legge n. 262/2005 come modificata dal D. Lgs. n. 303/2006 e relative disposizioni attuative, lo Statuto stesso, in relazione al rinnovo dell'intero Consiglio, prevede, tra l'altro, che le liste dei candidati alla carica di Amministratore, corredate dai relativi rispettivi curricula contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e della dichiarazione circa l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 148 comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998, debbano essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, e che di tale deposito si debba dare pubblicità ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, ovvero attualmente, ai sensi del Regolamento Emittenti, in particolare, mediante messa a disposizione presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e sul sito internet della Società senza indugio e comunque almeno dieci giorni prima di quello previsto per la riunione assembleare. E' inoltre previsto dalle vigenti disposizioni regolamentari emanate dalla Consob, tra l'altro, che nell'avviso di convocazione dell'Assemblea venga indicata la quota di partecipazione al capitale sociale per la presentazione delle liste di candidati (si veda comunque quanto diffusamente indicato al Punto VIII della precedente Sezione 1 - Assetti Proprietari).

In sede di attuazione dei principi e relativi criteri applicativi di cui sopra, il Consiglio ha rinnovato nel corso del 2008 la citata prescritta valutazione circa la possibile costituzione del Comitato per le nomine, confermando di giudicarla allo stato non necessaria tenuto conto appunto della struttura azionaria della Società e delle figure già in passato proposte alla carica di Amministratore con ruolo di indipendente.

VII. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI E DELL'ALTA DIRIGENZA

PRINCIPI

1. (7.P.1./7.P.2.) Il Consiglio riconosce che la remunerazione degli Amministratori vada stabilita in misura sufficiente ad attrarre, trattenere e motivare Consiglieri dotati delle qualità professionali richieste per gestire con successo la Società ed altresì che la remunerazione degli Amministratori esecutivi vada articolata in modo tale da allineare i loro interessi con il perseguimento dell'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli Azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo.

2. (7.P.3./7.C.3) Il Consiglio di amministrazione costituisce al proprio interno un Comitato per la remunerazione (denominato "Comitato per le Retribuzioni di Gruppo"), composto da Amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti, il quale:

– presenta al Consiglio proposte per la remunerazione dell'/degli Amministratore/i Delegato/i e degli altri Amministratori che ricoprono particolari cariche, monitorando l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio stesso;

– valuta periodicamente i criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche o comunque significative; vigila sulla loro applicazione sulla base delle informazioni fornite dall’/dagli Amministratore/i Delegato/i e formula al Consiglio raccomandazioni generali in materia.

CRITERI APPLICATIVI

i) (7.C.1) Fermo il rispetto di eventuali deliberazioni rilevanti dell’Assemblea degli Azionisti, una parte significativa della remunerazione degli Amministratori esecutivi, così come dei dirigenti con responsabilità strategiche o comunque significative, è legata ai risultati economici conseguiti dalla Società e/o al raggiungimento di obiettivi specifici preventivamente indicati dal Consiglio di amministrazione ovvero, nel caso dei dirigenti di cui sopra, dall’Amministratore Delegato.

ii) (7.C.2.) Fermo il rispetto di eventuali deliberazioni rilevanti dell’Assemblea degli Azionisti, il Consiglio riconosce che la remunerazione degli amministratori non esecutivi è commisurata all’impegno richiesto a ciascuno di essi, tenuto conto dell’eventuale partecipazione ad uno o più Comitati. La remunerazione stessa non è - se non eventualmente per una parte non significativa - legata ai risultati economici conseguiti dalla Società. Gli Amministratori non esecutivi non sono destinatari di piani di incentivazione a base azionaria, salvo motivata decisione dell’Assemblea dei Soci.

iii) (7.C.3) Nessun Amministratore partecipa alle riunioni del Comitato per le Retribuzioni di Gruppo per la parte in cui sono trattate e deliberate le proposte al Consiglio di amministrazione relative alla propria remunerazione.

In sede di adozione dei principi e criteri applicativi del Codice, il Consiglio, come evidente da quanto sopra, ha accorpato formalmente alcune previsioni del Codice medesimo mantenendone inalterati i contenuti rispetto a quelli ivi previsti, ed ha specificato, per ragioni di linearità e flessibilità operativa, che ad un Amministratore non è consentito partecipare solo a quella parte di ogni riunione del Comitato per le Retribuzioni di Gruppo in cui si tratta delle proposte relative al proprio emolumento, e non all’intera tale riunione. Inoltre ha precisato, in relazione a tale ultimo Comitato, che nell’attuazione dei propri compiti, esso, in particolare, formula al Consiglio proposte, specificamente per quanto riguarda la parte di remunerazione legata ai risultati economici della Società, fornendo suggerimenti sugli obiettivi connessi e sui criteri di valutazione, al fine di allineare correttamente la remunerazione del/degli Amministratore/i Delegato/i e dei dirigenti con responsabilità strategiche o comunque rilevanti con gli interessi a medio-lungo termine degli Azionisti e con gli obiettivi fissati dal Consiglio di amministrazione stesso per la Società ed il Gruppo. Ciò anche tenendo in considerazione, al fine di definire il livello di remunerazione, il riferimento alla remunerazione media di mercato per incarichi analoghi non potendo tuttavia comunque prescindere da opportuni parametri correlati all’andamento della Società. Inoltre con riferimento segnatamente all’utilizzo delle stock option ed agli altri sistemi di incentivazione basati su azioni (o altri strumenti finanziari), il Comitato per le Retribuzioni di Gruppo presenta al Consiglio le proprie raccomandazioni in relazione al loro utilizzo ed a tutti i rilevanti aspetti tecnici legati alla loro formulazione ed applicazione, e in particolare formula proposte al Consiglio in ordine al sistema di incentivazione ritenuto più opportuno monitorando l’evoluzione e l’applicazione nel tempo dei piani approvati dagli organi sociali competenti.

In sede di attuazione dei principi e relativi criteri applicativi di cui sopra, si ricorda che il Consiglio, già nel corso dell’esercizio 2006, ha, in particolare, ricostituito, a seguito del proprio rinnovo avvenuto il 27 aprile di tale anno, il Comitato per le Remunerazioni di Gruppo composto da cinque Amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti ai sensi di quanto previsto al precedente Articolo III, ovvero Piergaetano Marchetti, che lo presiede, Renato Pagliaro, e gli Amministratori indipendenti Giorgio Fantoni, Andrea Moltrasio ed Alessandro Pedersoli, ed ha quindi successivamente adeguato i compiti del Comitato alle prescrizioni del Codice adottate dalla Società come sopra indicato. Sempre nel corso del 2006 il Consiglio in carica ha inoltre, da un lato, già provveduto, per l’intera durata dell’incarico, alla suddivisione

tra i singoli Amministratori, in particolare non investiti di speciali incarichi, della remunerazione complessiva annua fissata per l'intero Consiglio in occasione della nomina e determinato gli emolumenti per le cariche di Amministratore Delegato (quest'ultima poi rinnovata nel corso dell'esercizio 2007 a seguito della conferma in carica dell'attuale Amministratore Delegato) e di Direttore Generale nonché di Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'altro, attribuito, sempre su proposta del Comitato per le Retribuzioni di Gruppo, ed in virtù del piano già approvato dal Consiglio a seguito di delega da parte dell'Assemblea del 29 aprile 2005, stock option a dipendenti della Società e di società da essa controllate aventi posizioni di particolare rilievo nell'ambito di esse, tra cui all'Amministratore Delegato nella sua funzione di dirigente con mansioni di Direttore Generale (in relazione al quale piano di stock option si rinvia al relativo Documento Informativo emesso ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti, oltre che ai documenti di bilancio, da ultimo, relativi all'esercizio 2008, anche consultabili sul sito internet della Società: il primo nella sezione Corporate Governance/Documenti Informativi, ed i secondi, successivamente alla loro pubblicazione nelle modalità e termini di legge, nelle sezioni Investor Relations/Bilanci e Relazioni nonché Corporate Governance/Assemblee dei Soci).

Nel corso dell'esercizio 2008, il Consiglio quindi, nel rispetto dei suddetti già previsti principi e criteri applicativi:

- ha (come già anche in esercizi precedenti), previo parere favorevole del Collegio Sindacale, assunto delibere inerenti la remunerazione dell'Amministratore Delegato della Società, Antonio Perricone, di carattere applicativo di quanto già approvato al riguardo, sempre previa valutazione e proposta del Comitato Retribuzioni di Gruppo, alle cui relative riunioni hanno partecipato, invitati, anche membri del Collegio Sindacale;
- sempre previa analisi e proposta da parte del Comitato per le Retribuzioni di Gruppo, ha valutato i criteri guida adottati per la remunerazione di dirigenti con responsabilità di particolare rilievo nell'ambito del Gruppo (sempre fatta esclusione di quanto concerne la società controllata con azioni quotate e le società controllate da quest'ultima).

Il Comitato per le Retribuzioni di Gruppo, nel corso dell'esercizio 2008, ha in particolare:

- svolto l'attività istruttoria di cui sopra, in assenza dell'Amministratore Delegato (il quale vi partecipa come invitato permanente) allorché il Comitato ha trattato questioni inerenti il suo emolumento, monitorando altresì le decisioni già assunte dal Consiglio in merito alla remunerazione dell'Amministratore Delegato stesso, sempre in assenza dell'interessato, ed in presenza come indicato di membri del Collegio Sindacale;
- valutato periodicamente i criteri generali adottati per la remunerazione degli alti dirigenti della Società e delle società controllate, vigilando sulla loro applicazione in base alle informazioni ricevute, in particolare, a cura dell'Amministratore Delegato, formulando raccomandazioni e proposte al Consiglio in materia.

Si rinvia alle tabelle allegate in relazione al numero di riunioni tenute dal Comitato per le Retribuzioni di Gruppo nel corso dell'esercizio 2008 ed alla presenza dei singoli componenti.

VIII. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

PRINCIPI

1. (8.P.1.) Il Sistema di controllo interno è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati.

2. (8.P.2.) Un efficace Sistema di controllo interno contribuisce a garantire la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti.

3. (8.P.3.) Il Consiglio di amministrazione valuta l'adeguatezza del Sistema di controllo interno rispetto alle caratteristiche dell'impresa.

4. (8.P.4.) Il Consiglio di amministrazione assicura che le proprie valutazioni e decisioni relative al Sistema di controllo interno, alla approvazione dei bilanci e delle relazioni semestrali ed ai rapporti tra la Società ed il revisore esterno siano supportate da un'adeguata attività istruttoria. A tal fine il Consiglio di amministrazione costituisce un Comitato per il controllo interno, composto da Amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti (in caso la Società divenisse controllata da altra società quotata, il Comitato per il controllo interno deve essere composto esclusivamente da Amministratori indipendenti). Almeno un componente del Comitato possiede una adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria, da valutarsi dal Consiglio di amministrazione al momento della nomina.

CRITERI APPLICATIVI

i) (8.C.1.) Il Consiglio di amministrazione, con l'assistenza del Comitato per il controllo interno:

a) definisce le linee di indirizzo del Sistema di controllo interno, in modo che i principali rischi afferenti alla Società ed alle sue società controllate (ferma come indicato la autonoma responsabilità al riguardo di quelle aventi azioni quotate in mercati regolamentati ed in particolare non soggette ad attività di direzione e coordinamento da parte della Società) risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre criteri di compatibilità di tali rischi con una sana e corretta gestione dell'impresa;

b) individua un Amministratore esecutivo (di norma, uno degli Amministratori Delegati) incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno;

c) valuta, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno;

d) descrive, nella Relazione sul governo societario, gli elementi essenziali del Sistema di controllo interno, esprimendo la propria valutazione sull'adeguatezza complessiva dello stesso. Il Consiglio di amministrazione, inoltre, su proposta dell'Amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del Sistema di controllo interno e sentito il parere del Comitato per il controllo interno, nomina e revoca un soggetto preposto al controllo interno e ne definisce la remunerazione coerentemente con le politiche aziendali.

ii) (8.C.2.) Il Consiglio di amministrazione esercita le proprie funzioni relative al Sistema di controllo interno tenendo in adeguata considerazione i modelli di riferimento e le "best practices" esistenti in ambito nazionale e internazionale. Una particolare attenzione è rivolta al Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

iii) (8.C.3.) Il Comitato per il controllo interno, che svolge in generale funzioni consultive e propositive, oltre ad assistere il Consiglio di amministrazione nell'espletamento dei compiti di quest'ultimo di cui al precedente criterio i) del presente Articolo:

a) valuta, unitamente al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed ai revisori, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;

b) su richiesta dell'Amministratore esecutivo all'uopo incaricato esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali nonché alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno;

c) esamina il piano di lavoro preparato dal Preposto al controllo interno nonché le relazioni periodiche da esso predisposte;

d) valuta le proposte formulate dalle società di revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico, nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione e nella eventuale lettera di suggerimenti;

e) vigila sull'efficacia del processo di revisione contabile;
f) svolge gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal Consiglio di amministrazione relativamente alla conclusione di operazioni con parti correlate, in funzione di quanto indicato al successivo Articolo IX;
g) riferisce al Consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione del Bilancio e della Relazione Semestrale, sull'attività svolta nonché sull'adeguatezza del Sistema di controllo interno (nel compimento delle attività di cui ai punti d) ed e) il Comitato si confronta e coordina con il Collegio Sindacale, ferme le attività e prerogative di legge poste in capo a quest'ultimo).

iv) (8.C.4.) Ai lavori del Comitato per il controllo interno partecipa il Presidente del Collegio Sindacale o altro sindaco da lui designato.

v) (8.C.5.) L'Amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del Sistema di controllo interno:

a) cura l'identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dalla Società e dalle sue società controllate, e li sottopone periodicamente all'esame del Consiglio di amministrazione;

b) dà esecuzione alle linee di indirizzo definite dal Consiglio di amministrazione, provvedendo alla progettazione, realizzazione e gestione del Sistema di controllo interno, verificandone l'adeguatezza complessiva, l'efficacia e l'efficienza; si occupa inoltre dell'adattamento di tale Sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare;

c) propone al Consiglio di amministrazione la nomina, la revoca e la remunerazione del Preposto al controllo interno.

vi) (8.C.6.) Il Preposto al controllo interno:

a) è incaricato di verificare che il Sistema di controllo interno sia sempre adeguato, pienamente operativo e funzionante;

b) non è responsabile di alcuna area operativa e non dipende gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative, ivi inclusa l'area amministrazione e finanza;

c) ha accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento del proprio incarico;

d) dispone di mezzi adeguati allo svolgimento della funzione assegnata;

e) riferisce del suo operato al Comitato per il controllo interno ed al Collegio Sindacale, nonché all'Amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del Sistema di controllo interno. In particolare, il Preposto riferisce circa le modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi, nonché sul rispetto dei piani definiti per il loro contenimento ed esprime la propria valutazione sull'idoneità del sistema di controllo interno a conseguire un accettabile profilo di rischio complessivo.

vii) (8.C.7.) La Società istituisce una Funzione di Internal Audit. Il Preposto al controllo interno si identifica con il responsabile interno di tale funzione aziendale.

In sede di attuazione dei principi e criteri applicativi di cui sopra,

1. il Consiglio – che già nel corso dell'esercizio 2006 ha: a) ricostituito, in occasione del proprio rinnovo avvenuto con l'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2006, il Comitato per il controllo interno formato da tre Amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti ai sensi di quanto previsto al precedente Articolo III, b) adeguato i compiti del Comitato alle nuove prescrizioni del Codice adottate dalla Società, come sopra indicati, c) valutato che tra i tre componenti del medesimo (Raffaele Agrusti, in qualità di presidente, Andrea Moltrasio e Alessandro Pedersoli) è presente almeno un componente in possesso di una adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria, d) individuato nell'Amministratore Delegato (unico Amministratore esecutivo) l'Amministratore incaricato di sovrintendere alla funzionalità del Sistema di controllo interno, nonché e) confermato, su proposta dell'Amministratore Delegato stesso, e sentito il parere del Comitato per il Controllo Interno, quale Preposto al controllo interno il responsabile della Funzione Internal Audit della Società, dr. Carlo Palazzesi, e f) verificato e confermato anche la remunerazione di quest'ultimo in coerenza con le politiche aziendali, in particolare non essendo tale

Preposto, come prescritto, responsabile di alcuna area operativa né dipendente gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative, ivi inclusa l'area amministrazione e finanza, con libertà di accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento dell'incarico ed è dotato di mezzi ritenuti adeguati alla sua funzione – nel corso dell'esercizio 2008 (o con riferimento ad esso) ha in particolare:

- provveduto a definire le linee di indirizzo del Sistema di controllo interno avuto anche riguardo alle risultanze del più recente aggiornamento della mappatura delle aree di rischio svolto nell'ambito della Società e del Gruppo;
- valutato che i limitati livelli dei principali rischi evidenziati nel processo di cui qui sopra siano da considerarsi allo stato idonei criteri per considerare esistente la compatibilità di tali rischi con una sana e corretta gestione dell'impresa sociale;
- rinnovato la valutazione, con esiti positivi, circa l'adeguatezza complessiva, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del Sistema di controllo interno, basato sulle linee essenziali di indirizzo costituite, oltre che da quanto previsto al riguardo nel Codice, dalle disposizioni contenute, previste o richiamate nel Codice Etico di Gruppo, che esprime principi di deontologia e di comportamento riconosciuti, e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001. Quest'ultimo, già oggetto di un ampio aggiornamento nei primi mesi dell'esercizio 2006, è stato ulteriormente aggiornato nel corso dell'esercizio 2008 e contempla ora in particolare la predisposizione di protocolli rilevanti in materia, oltre che di reati sia contro la Pubblica Amministrazione, di reati c.d. societari e ancora di reati inerenti al c.d. "market abuse", dei rilevanti reati inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro, in funzione appunto del rischio di possibile commissione di tali illeciti. Si ricorda che il Modello prevede anche la costituzione di un Organismo di Vigilanza a composizione collegiale formato da un Amministratore membro del Comitato per il Controllo Interno (nel corso del 2008 ed attualmente, Raffaele Agrusti), da un Sindaco effettivo con l'incarico di presidente (nel corso del 2008 ed attualmente, Giorgio Silva) e dal suddetto responsabile della Funzione Internal Auditing della Società, Carlo Palazzesi. L'Organismo di Vigilanza ha approvato un proprio regolamento e piano di attività e, tra l'altro, è chiamato ad informare periodicamente, salvo casi di urgenza, Consiglio di Amministrazione, Comitato per il controllo interno e Collegio Sindacale circa le proprie attività. Il Consiglio ha anche condiviso il piano di lavoro predisposto dal Preposto al controllo interno, con la supervisione dell'Amministratore Delegato, così come quanto segnalato da quest'ultimo a titolo di aggiornamento circa la situazione retributiva riguardante il Preposto stesso, previo esame del Comitato per il Controllo Interno.

Si ricorda inoltre che, nel corso dell'esercizio 2007, il Consiglio ha provveduto a nominare, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, il Chief Financial Officer della Società, Riccardo Stilli, quale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-bis del D. Lgs. n. 58/1998 (in carica anche nell'esercizio 2008) e gli ha attribuito poteri e mezzi ritenuti adeguati in funzione dell'esercizio dei compiti assegnati ai sensi di legge, e dunque anche della predisposizione delle procedure ivi contemplate e dello svolgimento di relative verifiche (anche con il supporto della funzione Internal Audit della Società), che sono parte dell'assetto amministrativo-contabile e quindi del Sistema di controllo interno. La suddetta nomina è intervenuta in conformità a quanto stabilito al riguardo dall'art. 20 dello Statuto sociale (consultabile come già indicato sul sito internet della Società alla sezione Corporate Governance), che, tra l'altro, prevede che il suddetto incarico sia assegnato ad un dirigente in possesso di un'esperienza di almeno un triennio maturata ricoprendo posizioni di dirigenza in aree di attività amministrativo-contabile e/o finanziaria e/o di controllo presso la Società e/o sue società controllate e/o presso altre società per azioni;

2. il Comitato per il controllo interno - che già nel corso del 2006 ha provveduto, in particolare, da un lato, a valutare, in occasione della proroga della durata dell'incarico alla società di revisione approvata nella riunione assembleare del 27 aprile 2006, la relativa proposta di servizi nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione (presentati ai soci dal Consiglio di Amministrazione in base alle disposizioni di legge allora in vigore), e dall'altro, in seguito, ad esaminare in via preventiva la nuova procedura in materia di operazioni significative, con parti correlate ed in cui un Amministratore risulti portatore di interesse, di cui al successivo Articolo IX - ha svolto nel corso dell'esercizio 2008, o con riferimento a quest'ultimo, attività istruttorie e propositive verso il Consiglio rispetto ai compiti in materia di Sistema di controllo interno riservati a quest'ultimo dalle disposizioni di cui sopra, ed in particolare, ha:

- esaminato il piano di lavoro preparato dal Preposto al controllo interno nonché le relazioni periodiche da esso predisposte circa le verifiche svolte ed in genere le informative sulle attività inerenti alla manutenzione e sviluppo del Sistema;
- riferito al Consiglio semestralmente, in occasione dell'approvazione del Bilancio e della Relazione finanziaria semestrale, sull'adeguatezza del Sistema di controllo interno e l'attività svolta al riguardo;
- esaminato preventivamente alla sottoposizione al Consiglio, tra l'altro, la proposta di Linee di indirizzo del Sistema per l'esercizio 2009, nonché talune questioni inerenti la corporate governance e di attuazione di quanto previsto dal Consiglio nell'ambito dell'adozione del Codice, ed in particolare, le risultanze della fase istruttoria del processo di autovalutazione di dimensione, composizione e funzionamento del Consiglio e Comitati ad esso interni di cui al precedente Articolo I;
- vigilato sull'efficacia del processo di revisione contabile, incontrando durante le proprie riunioni - a cui hanno partecipato anche il Presidente del Collegio Sindacale o altro Sindaco Effettivo da lui indicato - rappresentanti della società di revisione, nonché valutato, unitamente al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il corretto utilizzo dei principi contabili e della loro omogeneità ai fini della redazione del Bilancio consolidato;
- svolto la valutazione, rilevando l'assenza di particolari osservazioni, dei risultati esposti nelle relazioni della società di revisione relativa al Bilancio d'esercizio e consolidato relativi all'esercizio 2007 nonché al Bilancio semestrale abbreviato al 30 giugno 2008, non essendo state rilasciate lettere di suggerimenti da parte della medesima società di revisione.

Inoltre l'Amministratore Delegato, in qualità di Amministratore incaricato di sovrintendere alla funzionalità del Sistema di controllo interno, ha provveduto, avvalendosi dell'assistenza del Preposto al controllo interno, alle attività di cui ai punti a) e b) del suddetto criterio v), mentre tale Preposto ha riferito del suo operato al Comitato per il controllo interno, al Collegio Sindacale nonché all'Amministratore Delegato nella sua sopra ricordata qualifica inerente alla supervisione del Sistema di controllo interno, in particolare circa le modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi, nonché sul rispetto dei piani definiti per il loro contenimento ed espresso la propria valutazione sull'idoneità del Sistema di controllo interno a conseguire un accettabile profilo di rischio complessivo, avendo anche in ciò riguardo alle relazioni svolte dai già citati c.d. Referenti interni per l'attuazione del Sistema di controllo interno, ovvero i soggetti incaricati presso la Società e le sue principali società controllate di interfacciarsi con il Preposto medesimo in relazione, in particolare, al coordinamento del processo di valutazione del sistema in generale e di identificazione dei rischi, nonché allo svolgimento delle azioni di responsabilità del management operativo ed alle relative verifiche. Inoltre l'Amministratore Delegato ha come detto informato il Comitato per il Controllo Interno in merito alla situazione retributiva del Preposto stesso.

Da ultimo si segnala che, avendo il Consiglio assunto il criterio che il Preposto al controllo interno sia individuato nel responsabile, dipendente interno, della Funzione Internal Audit della Società, non ha recepito la disposizione del Codice che consente a certe condizioni di affidare a soggetti esterni tale ruolo e quindi anche quello di Preposto al controllo interno.

Si rinvia alle tabelle allegate in relazione al numero di riunioni tenute dal Comitato per il controllo interno nel corso del 2008 ed alla presenza dei singoli componenti, specificandosi che a tutte le riunioni è risultato comunque presente, come già indicato, il Presidente del Collegio Sindacale o altro Sindaco effettivo da lui indicato.

IX. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

PRINCIPI

1. (9.P.1.) Il Consiglio di amministrazione adotta misure volte ad assicurare che le operazioni nelle quali un Amministratore sia portatore di un interesse, per conto proprio o di terzi, e quelle poste in essere con parti correlate - definite in base a quanto previsto dal principio contabile internazionale concernente l'informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate come adottato in sede di Unione Europea ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 - vengano compiute in modo trasparente e rispettando criteri di correttezza sostanziale e procedurale.

CRITERI APPLICATIVI

i) (9.C.1.) Il Consiglio di amministrazione, sentito il Comitato per il controllo interno, stabilisce, nel rispetto delle applicabili norme di legge, le modalità di approvazione e di esecuzione delle operazioni poste in essere dalla Società o dalle sue società controllate, con parti correlate. Definisce, in particolare, i criteri per individuare le operazioni che debbono essere approvate previo parere dello stesso Comitato per il controllo interno e/o con l'assistenza di esperti indipendenti.

ii) (9.C.2.) Il Consiglio di amministrazione adotta soluzioni operative idonee ad agevolare l'individuazione ed una adeguata gestione delle situazioni in cui un Amministratore sia portatore di un interesse per conto proprio o di terzi.

In sede di adesione al principio ed ai criteri applicativi, il Consiglio, oltre ad aver già specificato il riferimento per l'individuazione delle parti correlate alla Società in quanto previsto nel sopra citato relativo principio contabile internazionale (a cui fa riferimento anche la Consob nella propria normativa regolamentare), ha precisato che esso adotta norme procedurali interne attraverso le quali, tra l'altro, vengono previste modalità generali di approvazione ed esecuzione delle stesse informate a criteri di trasparenza verso gli organi societari, con relativo coinvolgimento del Comitato per il controllo interno e/o di esperti indipendenti nonché di correttezza sostanziale e procedurale e sono definiti i criteri per individuare le operazioni con parti correlate che necessitano di preventiva approvazione del Consiglio. In tale contesto sono altresì previste disposizioni procedurali interne per una opportuna gestione di situazioni in cui un Amministratore (comunque ricompreso tra le parti correlate ai sensi dei suddetti criteri di individuazione di queste ultime) sia portatore di un interesse per conto proprio o di terzi, stabilendo in tal caso, fermo quanto già prescritto dalla legge al riguardo, che tale situazione venga tempestivamente esplicitata al Consiglio (o, se del caso, al Comitato Esecutivo), ed al Collegio Sindacale e che l'Amministratore in questione non partecipi alla trattazione e delibera sull'argomento, salvo il Consiglio consideri opportuna, anche tenuto conto delle concrete circostanze, la sua partecipazione alla discussione e relativa delibera.

In sede di attuazione di quanto sopra, il Consiglio ha approvato già nel corso dell'esercizio 2006, aggiornando ed ampliando le linee guida già esistenti al riguardo, e previo esame e parere favorevole del Comitato per il controllo interno, una nuova procedura in merito alla realizzazione, unitamente a quelle di significativo rilievo di cui già detto, di operazioni con parti correlate ovvero in cui un Amministratore risulti portatore di interesse (in relazione a tale ultima ipotesi prescrivendo quanto già sopra indicato) da porsi in essere da parte della Società, nonché da o tramite società da essa controllate come ivi indicato. In forza delle disposizioni di tale procedura interna (in vigore anche nel corso dell'esercizio 2008 e consultabile sul sito internet della Società alla sezione Corporate Governance), a prescindere dall'estensione dei poteri di gestione o rappresentanza conferiti agli Amministratori investiti di particolari cariche o al Comitato Esecutivo, sono riservate alla decisione del Consiglio determinate categorie di operazioni con parti correlate, ovvero allorché:

- (I) di carattere comunque non ordinario, per oggetto, corrispettivo, modalità e tempi di realizzazione possano avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative alla Società, presumendosi comunque rientrare in tale categoria le operazioni di fusione, scissione, nonché cessione o acquisizione che presentino i parametri quantitativi stabiliti in via generale dalla Consob per la predisposizione di un relativo

documento informativo ai sensi, rispettivamente, degli artt. 70 e 71 del Regolamento Consob n. 11971/1999¹; o

(II) a) rientrano comunque nelle seguenti categorie:

i) fusioni o scissioni in relazione alle quali almeno uno dei seguenti parametri, ove applicabile, sia eguale o superiore al 10%:

- totale attivo della società possibile oggetto di incorporazione (o fusione) ovvero delle attività possibile oggetto di scissione/totale attivo della Società (dati tratti dall'ultimo bilancio consolidato);

- risultato prima delle imposte e dei componenti straordinari della società possibile oggetto di incorporazione (fusione) ovvero delle attività possibile oggetto di scissione/risultato prima delle imposte e dei componenti straordinari della Società (dati tratti dall'ultimo bilancio consolidato);

- totale patrimonio netto della società possibile oggetto di incorporazione (fusione) ovvero del ramo d'azienda possibile oggetto di scissione/totale patrimonio netto della Società (dati tratti dall'ultimo bilancio consolidato);

ii) cessioni o acquisizioni, in qualunque forma, di partecipazioni societarie, aziende, rami d'azienda, cespiti ed altre attività, anche immobiliari, allorché di valore complessivo superiore a 50 milioni di Euro per operazione;

iii) investimenti in immobilizzazioni tecniche di valore complessivo superiore a 100 milioni di Euro per singola operazione;

iv) locazioni (o sub-locazioni) di beni immobili o affitti (o sub-affitti) di azienda o ramo d'azienda, anche infrannuali o di valore superiore a 50 milioni di Euro per singola operazione;

v) transazioni di controversie, in sede giudiziale o stragiudiziale, per un valore superiore a 25 milioni di Euro per singola transazione;

vi) concessioni di finanziamenti o garanzie per importo superiore a 50 milioni di Euro per singola operazione, se a favore o nell'interesse della Società e/o nell'interesse e/o a favore di società (o altri soggetti) direttamente o indirettamente controllate dalla Società stessa, o a 10 milioni di Euro per singola operazione, se a favore o nell'interesse di altra parte correlata;

vii) assunzioni di finanziamenti, mutui o comunque di titoli di debito, in qualunque forma ed anche quindi contro emissione di strumenti finanziari, per un importo complessivo superiore a 50 milioni di Euro per singola operazione;

viii) compravendite o forniture sotto qualsiasi forma di beni mobili o prestazioni di opere o servizi, non riguardanti investimenti in immobilizzazioni tecniche, per importo superiore a 50 milioni di Euro per operazione o di durata superiore a 3 anni;

b) rientrano in ogni altro tipo di operazione, avendo un valore superiore a 20 milioni di Euro per singola operazione,

salvo per le operazioni - rientranti in entrambi i casi sub a) e sub b) ora indicati - infragruppo che non siano atipiche, inusuali o da concludersi a condizioni difformi da quelle standard; o

¹ Ovvero:

1. Le fusioni e scissioni in cui uno dei seguenti parametri sia uguale o superiore al 25%:

a - totale attivo della società incorporata (fusa) ovvero delle attività oggetto di scissione/totale attivo di RCS (dati tratti dal bilancio consolidato, se redatto);

b - risultato prima delle imposte e dei componenti straordinari della società incorporata (fusa) ovvero delle attività da scindere/risultato prima delle imposte e dei componenti straordinari di RCS (dati tratti dal bilancio consolidato, se redatto);

c - totale patrimonio netto della società incorporata (fusa) ovvero del ramo d'azienda oggetto di scissione/ totale patrimonio netto di RCS (dati tratti dal bilancio consolidato, se redatto);

2. Le acquisizioni e dismissioni di aziende o rami d'azienda in cui uno dei seguenti parametri sia uguale o superiore al 25%.

a - prezzo della società (o del ramo di azienda o delle attività) acquisita (o ceduta)/capitalizzazione media degli ultimi sei mesi di RCS;

b - risultato prima delle imposte e dei componenti straordinari della società (o del ramo d'azienda) acquisita (o ceduta)/risultato prima delle imposte e dei componenti straordinari di RCS (dati tratti dal bilancio consolidato, se redatto);

c - totale patrimonio netto della società (o del ramo d'azienda) acquisita (o ceduta)/totale patrimonio netto di RCS (dati tratti dal bilancio consolidato, se redatto).

- (III) siano, in ogni caso, e quindi anche se infragruppo, atipiche, inusuali e/o da concludersi a condizioni difformi da quelle standard.

In tali casi il Consiglio deve essere adeguatamente informato in via preventiva dagli organi delegati sulla natura della correlazione, sulle condizioni, in particolare economiche, modalità e tempi di conclusione ed esecuzione dell'operazione, sul procedimento valutativo seguito, sull'interesse e sulle motivazioni sottostanti alla stessa, anche in relazione agli indirizzi strategici stabiliti, nonché sugli eventuali rischi, anche prospettici, per la Società e sue società controllate e sulle eventuali più generali implicazioni per le attività delle stesse.

Inoltre:

- in caso di operazioni rientranti nella categoria sopraindicate sub. I), sub II) punti i), ii), vi) e vii) e sub III), salvo che sia già previsto il rilascio di pareri di uno o più esperti indipendenti e privi di conflitti di interesse, nonché di riconosciuta professionalità e competenza, esse devono essere preventivamente presentate al Comitato per il controllo interno che esprimerà un proprio parere al riguardo (eventualmente con l'assistenza di suddetti esperti indipendenti e/o segnalando al Consiglio l'opportunità dell'utilizzo di essi), sottoponendolo quindi, previa informativa al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, al Consiglio di Amministrazione;

- anche indipendentemente da quanto svolto e indicato dal Comitato per il controllo interno, in caso di operazioni ritenute avere le caratteristiche indicate al punto (I), oltre che in ogni altro caso in cui la natura, il valore o altre caratteristiche dell'operazione lo facciano ritenere opportuno o necessario, il Consiglio viene assistito da uno o più esperti con le caratteristiche sopra citate nella valutazione delle condizioni economiche e/o tecniche e/o finanziarie e/o legali dell'operazione e della sua realizzazione.

Infine è stabilito che le operazioni con parti correlate non ricomprese in quelle sopra previste, e quindi non soggette a preventiva approvazione del Consiglio, sono oggetto, in via periodica, di specifica informativa a quest'ultimo da parte degli organi delegati circa la natura della correlazione, le condizioni, in particolare economiche, modalità e tempi di realizzazione dell'operazione, il procedimento valutativo seguito, l'interesse e le motivazioni sottostanti alla stessa, le sue motivazioni, anche in relazione agli indirizzi strategici stabiliti, nonché eventuali rischi, anche prospettici, per la Società e sue società controllate e le eventuali più generali implicazioni per le attività delle stesse.

X. SINDACI

PRINCIPI

- 1. (10.P.1)** La nomina dei Sindaci avviene secondo un procedimento trasparente. Esso garantisce, tra l'altro, tempestiva ed adeguata informazione sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati alla carica.
- 2. (10.P.2)** I Sindaci agiscono con autonomia ed indipendenza anche nei confronti degli azionisti che li hanno eletti.
- 3. (10.P.3)** La Società predispone le misure atte a garantire un efficace svolgimento dei compiti propri del Collegio Sindacale.

CRITERI APPLICATIVI

- i) (10.C.1.)** Ferme le applicabili disposizioni di legge e di Statuto, le liste di candidati alla carica di Sindaco, accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data prevista per

l'assemblea. Le liste depositate ai fini della nomina dei Sindaci, corredate dalle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, sono tempestivamente pubblicate attraverso il sito internet della Società.

ii) (10.C.2) Ferme le applicabili disposizioni di legge e di Statuto, i Sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti in base ai medesimi criteri previsti al precedente Articolo III con riferimento agli Amministratori. Il Collegio Sindacale verifica il rispetto dei suddetti criteri di indipendenza dopo la nomina e successivamente con cadenza annuale, esponendo l'esito di tale verifica nella Relazione sul governo societario.

iii) (10.C.3) I Sindaci accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario.

iv) (10.C.4) Il Sindaco che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione della Società informa tempestivamente e in modo esauriente gli altri Sindaci e il Presidente del Consiglio di amministrazione, o chi ne fa le veci, circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse.

v) (10.C.5) Il Collegio Sindacale vigila sull'indipendenza della Società di revisione, verificando tanto il rispetto delle disposizioni normative in materia, quanto la natura e l'entità dei servizi diversi dal controllo contabile prestati alla Società ed alle sue controllate da parte della stessa Società di revisione e delle entità appartenenti alla rete della medesima.

vi) (10.C.6.) Nell'ambito delle proprie attività i Sindaci possono chiedere alla Funzione di Internal Audit della Società lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative od operazioni aziendali.

vii) (10.C.7.) Ferma la partecipazione del Presidente del Collegio Sindacale, o altro sindaco da lui designato, ai lavori del Comitato per il controllo interno, il Collegio Sindacale e lo stesso Comitato per il controllo interno, ad iniziativa dei rispettivi Presidenti, si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

In sede di adozione dei suddetti criteri (già nel corso del 2006) si è precisato:

- in merito al criterio i), che, ferma comunque l'applicazione delle disposizioni di legge e statutarie in merito alla nomina del Collegio sindacale, in sede di convocazione della relativa Assemblea dei soci e di ulteriore relativa documentazione pre-assembleare prevista ai sensi di legge, il Consiglio rammenta le raccomandazioni ivi previste e ne invita al rispetto;

- in merito al criterio ii), il Collegio Sindacale ha recepito, ritenendoli idonei allo scopo di cui si tratta anche per i propri componenti, i medesimi precisi criteri di valutazione dell'indipendenza previsti per i membri del Consiglio di amministrazione;

- in merito al criterio iv), che l'informativa ivi prevista deve avvenire allorché divenga ragionevolmente riconoscibile per il Sindaco l'esistenza dell'interesse medesimo, e quindi, trattandosi di interesse in relazione ad operazioni che gli divengano note in virtù di informazioni ricevute in vista o in occasione di una riunione del Consiglio o del Comitato Esecutivo, di norma o per iscritto prima della stessa riunione ovvero in occasione di essa;

- in merito al criterio v), che per rete della società incaricata della revisione contabile si fa riferimento alle definizioni già richiamate al criterio applicativo i) nell'ambito del precedente Articolo III.

Si ricorda che in sede di attuazione dei criteri sub i) e ii) di cui sopra il Consiglio di Amministrazione, in occasione del rinnovo del Collegio Sindacale avvenuto con l'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2006, pur non avendo ancora formalmente recepito il Codice nella sua ultima e vigente edizione, aveva invitato gli Azionisti a tenere conto delle indicazioni in esso contenute in relazione al deposito preventivo delle candidature ed ai requisiti di indipendenza ivi previsti. Si rammenta inoltre al riguardo che nel corso dell'esercizio 2007, il Consiglio ha formulato proposte all'Assemblea e quindi, come già ricordato, assunto direttamente deliberazioni (ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale) al fine di adeguare nel termine

legalmente previsto lo Statuto sociale stesso alle previsioni in merito alla nomina del Collegio Sindacale introdotte con la Legge n. 262/2005 come modificata dal D. Lgs. n. 303/2006, e quindi alle relative disposizioni attuative emanate dalla Consob. In virtù di tali adeguamenti l'art. 21 dello Statuto sociale (consultabile come già indicato alla sezione Corporate Governance del sito internet della Società, ed a cui si fa rinvio per la completa indicazione delle rilevanti disposizioni statutarie) stabilisce con riguardo alla nomina del Collegio Sindacale della Società, in particolare e fatte salve le comunque applicabili disposizioni di legge o regolamentari (e segnalando altresì, in merito, quanto raccomandato dalla Consob con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009), che:

- i suoi membri (tre effettivi e tre supplenti) debbono essere scelti tra soggetti in possesso dei requisiti, anche relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare, tra cui quelli di professionalità in conformità al Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, specificandosi al riguardo che sono da intendersi strettamente attinenti all'attività della Società: (i) le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto tributario, la ragioneria, l'economia aziendale, l'economia generale, internazionale e dei mercati finanziari, la finanza aziendale, e (ii) i settori dell'industria e del commercio editoriale ed inerenti la comunicazione in genere;
- la nomina avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari almeno del 2,5 % del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria ovvero della minore misura percentuale fissata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari (precisandosi che alla data odierna la percentuale di partecipazione, stabilita dalla Consob in base a quanto determinato ai sensi di legge e relative disposizioni regolamentari attuative emesse dalla Consob stessa, corrisponde alla medesima percentuale del 2,5%);
- le liste, corredate dai curricula dei candidati contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi con l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo eventualmente detenute in altre società, devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e, all'atto della presentazione della lista, devono essere depositate, tra l'altro, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità: 1) l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente; e 2) la sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 148 comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998;
- delle liste e delle informazioni presentate a corredo di esse è data pubblicità nelle forme previste dalla disciplina anche regolamentare pro-tempore vigente (ovvero, si precisa, in particolare, attualmente ai sensi dell'art. 144-octies del Regolamento Emittenti);
- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti due membri effettivi e due supplenti, mentre dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti il restante membro effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale, e l'altro membro supplente.

Si ricorda che, ai sensi di legge, la Società è soggetta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 del D. Lgs. nr 58/1998. L'Assemblea degli Azionisti del 15 aprile 2003 ha conferito alla società Reconta Ernst & Young S.p.A. il relativo attuale incarico, originariamente della durata di tre esercizi, con estensione ad ulteriori tre (e quindi con scadenza con l'esercizio 2008) con successiva deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2006, in virtù delle rilevanti disposizioni normative allora applicabili. Nonostante l'art. 159 comma 4 del D. Lgs. nr. 58/1998, come modificato in base al D. Lgs. nr. 303/2006, indichi in nove esercizi la durata dell'incarico di revisione e che non possa essere quindi nuovamente conferito o rinnovato se non trascorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente, e la circostanza che la Reconta Ernst & Young S.p.A. abbia già operato complessivamente, e con l'esercizio 2008, per dodici esercizi in qualità di società incaricata della revisione dei bilanci della Società, l'attuale incarico può essere portato alla naturale scadenza, ovvero l'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2008, in forza delle applicabili norme transitorie.

Nel corso dell'esercizio 2008, o con riferimento ad esso, il Collegio Sindacale ha provveduto alle verifiche di cui al criterio v) nonché ad attività di cui ai criteri iv) e vii), per quanto attiene a questi ultimi, rispettivamente, invitando in via continuativa il responsabile della Funzione Internal Audit della Società a

referire sulle verifiche effettuate, richiedendo, ove ritenuto opportuno, chiarimenti e approfondimenti, e, scambiando con il Comitato per il Controllo Interno, per il tramite del proprio Presidente ed in particolare in occasione della partecipazione di quest'ultimo alle riunioni di tale Comitato, informazioni utili in relazione all'adempimento dei rispettivi compiti.

Inoltre si segnala che il Collegio Sindacale, ha provveduto nel corso dell'esercizio 2008 al rinnovo della verifica, che ha avuto esito positivo, del rispetto da parte dei propri membri dei medesimi criteri di indipendenza adottati nel precedente Articolo III per gli Amministratori.

Il Collegio Sindacale in carica è stato nominato come ricordato il 27 aprile 2006 per tre esercizi, ovvero sino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008, a seguito della presentazione di un'unica lista, ed è composto da: Pietro Manzonetto, Presidente, Gianrenzo Cova e Giorgio Silva in qualità di Sindaci effettivi, mentre Cesare Gerla, Agostino Giorgi e Maurizio Bozzato sono Sindaci supplenti. Il Collegio Sindacale è sempre risultato presente, con tutti o la maggioranza dei suoi componenti, alle 8 riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle 4 riunioni del Comitato Esecutivo svoltesi nel corso dell'esercizio 2008. L'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, come presentati in funzione della suddetta Assemblea di nomina sono consultabili nella sezione Corporate Governance/Assemblee dei Soci del sito internet della Società. Si da comunque qui di seguito, in base ad informazioni rilasciate dagli interessati, una informativa su tali caratteristiche dei medesimi Sindaci Effettivi dando indicazione anche delle cariche societarie che risultavano essere ricoperte al 31 dicembre 2008, ivi comprese quelle in altre società quotate:

Pietro Manzonetto, nato a Castelfranco Veneto (Treviso) nel 1944. Laureato in Economia e Commercio, è dottore commercialista e revisore contabile, svolgendo anche attività di consulente tecnico e perito in procedimenti giudiziari ed arbitrali. Professore Associato di Analisi Finanziaria presso l'Università Cattolica di Milano, ove è docente anche di Economia e Finanza dei gruppi aziendali. In particolare al 31 dicembre 2008, ricopriva le seguenti cariche societarie: Presidente del Collegio Sindacale di Allianz S.p.A., CIR S.p.A., Gruppo Banca Leonardo S.p.A., Allianz Bank Financial Advisors S.p.A., Otis S.p.A., Otis S.r.l., ed Humanitas Mirasole S.p.A. nonché Consigliere di Sorveglianza di Banco Popolare Soc. Coop.;

Gianrenzo Cova, nato a Milano nel 1934. Laureato in Economia e Commercio all'Università Bocconi di Milano, è dottore commercialista e revisore contabile. In particolare al 31 dicembre 2008 ricopriva le seguenti cariche societarie: Presidente del Consiglio di Amministrazione di Sika Italia S.p.A., di Sika Engineering Silicones S.r.l. e di Sika Polyurethane Manufacturing S.r.l., Consigliere di Amministrazione di Sofia Holding S.p.A., Presidente del Collegio Sindacale di Magneti Marelli Holding S.p.A., Presidente del Collegio Sindacale di Publicustomer S.p.A., Sindaco Effettivo di Canon Italia S.p.A., Presidente del Collegio Sindacale di Fipas S.r.l., Sindaco Effettivo di Pentar S.p.A., Presidente del Collegio Sindacale di Franchini International S.p.A.. Inoltre è Presidente del Collegio Sindacale del Fondo Pensione Complementare per Dirigenti dei Gruppi RCS MediaGroup e Gemina – FipDir;

Giorgio Silva, nato a Samarate (Varese) nel 1945. Laureato in Economia e Commercio. E' dottore commercialista e revisore contabile. Dopo alcuni anni trascorsi quale dirigente nell'ambito del settore fiscale della società di revisione Peat Marwick & Mitchell (ora KPMG), è entrato nello studio Legale Tributario Biscozzi – Fantozzi, attualmente Studio Legale Tributario Biscozzi Nobili, di cui è tra i fondatori. In particolare al 31 dicembre 2008 ricopriva le seguenti cariche societarie: Presidente del Collegio Sindacale di Actalis S.p.A., Fotospazio S.p.A., Hewlett Packard Italiana S.r.l., Kedrios S.p.A., TSP – Tecnologie e Servizi per il Pubblico S.r.l., Sindaco Effettivo di Eni S.p.A., Luxottica S.p.A., Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A., Air One S.p.A., Air One Cityliner S.p.A., Air One Technic S.p.A., SIA-SSB S.p.A., Bolton Alimentari S.p.A., CAI Second S.p.A., European Avia Service S.p.A. (per completezza, si segnala il ruolo di Sindaco supplente di Autogrill S.p.A., Autogrill International S.p.A. e CAI First S.p.A.). E' inoltre revisore della Fondazione Corriere della Sera.

Si rinvia alle tabelle allegate in relazione al numero delle riunioni tenute dal Collegio Sindacale ed alle percentuali di presenza dei singoli componenti in carica.

XI. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

PRINCIPI

1. **(11.P.1)** Il Consiglio di amministrazione promuove iniziative volte a favorire la partecipazione più ampia possibile degli Azionisti alle Assemblee e a rendere agevole l'esercizio dei diritti dei Soci.

2. **(11.P.2.)** Il Consiglio di amministrazione si adopera per instaurare un dialogo continuativo con gli Azionisti fondato sulla comprensione dei reciproci ruoli.

CRITERI APPLICATIVI

i) **(11.C.1.)** Il Consiglio di amministrazione si adopera per rendere tempestivo e agevole l'accesso alle informazioni concernenti la Società e che rivestono rilievo per gli Azionisti, in modo da consentire a questi ultimi un esercizio consapevole dei propri diritti. A tal fine la Società istituisce un'apposita sezione nell'ambito del proprio sito internet, facilmente individuabile ed accessibile, nella quale, nel rispetto delle norme di legge e tenuto conto della inerente procedura interna per la gestione e comunicazione delle informazioni societarie adottata in conformità al precedente Articolo IV, sono messe a disposizione le predette informazioni, con particolare riferimento alle modalità previste per la partecipazione e, in caso di particolari modalità già prestabilite, per l'esercizio del diritto di voto in ogni riunione assembleare, nonché la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno della stessa, ivi incluse le liste di candidati alle cariche di Amministratore o di Sindaco con l'indicazione delle relative caratteristiche personali e professionali quali depositate presso la Società.

ii) **(11.C.2.)** Il Consiglio di amministrazione assicura che vengano identificati uno o più responsabili incaricati della gestione dei rapporti con gli Azionisti, istituzionali e non, e valuta periodicamente l'opportunità di procedere alla costituzione di una o più strutture aziendali incaricate di tale funzione, da esplicarsi comunque nel rispetto delle applicabili norme di legge e della inerente procedura per la gestione e comunicazione delle informazioni societarie adottata in conformità al precedente Articolo IV.

iii) **(11.C.3.)** Il Consiglio di amministrazione si adopera per quanto possibile, tenuto conto in particolare delle esigenze di pianificazione e completamento delle relative attività preparatorie, per ridurre i vincoli e gli adempimenti che rendano eventualmente difficoltoso od oneroso l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto da parte degli Azionisti.

iv) **(11.C.4.)** Alle Assemblee, di norma e salvo improrogabili impossibilità, partecipano tutti gli Amministratori. Le Assemblee sono occasione anche per la comunicazione agli Azionisti di informazioni sulla Società, nel rispetto della disciplina di legge sulle informazioni privilegiate e tenuto conto della inerente procedura per la gestione e comunicazione delle informazioni societarie adottata in conformità al precedente Articolo IV. In particolare, il Consiglio di amministrazione, di norma tramite il proprio Presidente e/o l'Amministratore Delegato, riferisce in Assemblea sull'attività svolta e programmata e si adopera per assicurare agli Azionisti un'adeguata informativa circa gli elementi necessari perché essi possano assumere, con cognizione di causa, le decisioni di competenza assembleare.

v) **(11.C.5.)** Il Consiglio di amministrazione valuta periodicamente, tenendo conto anche di quanto emerso dallo svolgimento delle precedenti Assemblee, la eventuale proposizione alla approvazione dell'Assemblea di un regolamento che disciplina l'ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni assembleari, garantendo il diritto di ciascun socio di prendere la parola sugli argomenti posti in discussione (specificandosi che in caso di valutazione positiva, nel regolamento proposto potranno essere precisati, tra l'altro, la durata massima dei singoli interventi, il loro ordine, le modalità di votazione, gli interventi degli Amministratori e dei Sindaci, nonché i poteri del Presidente anche per comporre o impedire il verificarsi di situazioni di conflitto all'interno dell'Assemblea). Anche in assenza di un regolamento assembleare, ferme le attribuzioni di legge e Statuto, il Presidente dell'Assemblea garantisce comunque il rispetto dei principi di rigorosa tutela dei diritti degli Azionisti ma anche del rispetto reciproco tra questi ultimi e di un equilibrato

contemperamento di tali diritti con una ordinata funzionalità deliberativa. Inoltre sempre in tal caso il Presidente dell'Assemblea ha la facoltà di comunicare di volta in volta all'Assemblea le regole che, in considerazione della natura della riunione e del numero e dell'ampiezza degli argomenti da trattare, intende applicare allo scopo di favorire l'ordinato, sereno e fruttifero procedersi dei lavori assembleari.

vi) (11.C.6.) Il Consiglio di amministrazione, in caso di variazioni significative nella capitalizzazione di mercato delle azioni della Società o nella composizione della sua compagine sociale, valuta l'opportunità di proporre all'Assemblea modifiche dello Statuto sociale in merito alle percentuali stabilite per l'esercizio delle azioni e delle prerogative poste a tutela delle minoranze.

In sede di adozione dei criteri applicativi di cui sopra:

- in merito ai criteri i), ii) e iv) si sono operati alcuni richiami circa la considerazione ed il rispetto, nell'espletamento delle attività ivi previste, della procedura assunta ai sensi di quanto previsto dal precedente Articolo IV, oltre che delle norme di legge, ed in relazione all'ultimo dei citati criteri che l'informativa all'Assemblea viene fornita di regola dal Presidente o dall'Amministratore Delegato e ad essa sono tenuti a partecipare di norma tutti gli Amministratori salve ovviamente improrogabili impossibilità.

Si segnala inoltre che:

- nell'ambito del criterio iii), si è precisato che il Consiglio promuove attività volte a facilitare l'intervento in Assemblea, e l'esercizio del voto da parte degli Azionisti per quanto sia possibile tenuto conto in particolare delle esigenze di pianificazione e completamento delle relative attività preparatorie, in funzione di un equilibrato contemperamento con le necessità organizzative delle relative attività interne, il cui adeguato espletamento è posto a beneficio e tutela della Società e dunque degli Azionisti stessi;

- in merito al criterio v) esso non risulta pienamente in linea con quanto raccomandato dal Codice, avendo ritenuto il Consiglio di non proporre comunque agli Azionisti l'adozione di un regolamento assembleare (di cui si sono specificati comunque alcuni possibili contenuti di principio in linea con quanto indicato nel commento al relativo articolo del Codice), ma di procedere ad una valutazione periodica della questione, tenendo conto anche di quanto emerso dallo svolgimento delle Assemblee già tenutesi. Ciò in quanto appunto non è mai sorta in passato l'esigenza di adottare un tale regolamento, avendo sempre provveduto il Presidente dell'Assemblea, anche in virtù delle prerogative statutarie e di legge, a garantire che le riunioni si svolgessero in un clima di ordinata generale partecipazione e rigoroso rispetto dei diritti degli Azionisti, ma anche nel rispetto reciproco tra Soci e con un equilibrato contemperamento dei diritti degli stessi con la funzionalità deliberativa.

In tale ottica si è precisato che, anche in assenza di un regolamento assembleare, ferme le attribuzioni di legge e Statuto, il Presidente dell'Assemblea debba comunque operare per garantire quanto sopra, avendo la facoltà di comunicare di volta in volta all'Assemblea le regole che intenda eventualmente applicare nello svolgimento della riunione allo scopo di favorirne il sopra menzionato ordinato, sereno e proficuo procedersi.

In sede di attuazione dei criteri applicativi di cui sopra:

- in merito al criterio i), il Consiglio ha dato mandato all'Amministratore Delegato, già nel corso dell'esercizio 2006, di curare che il sito internet della Società preveda quanto ivi indicato, provvedendo alle attività eventualmente necessarie. Già nel corso dell'esercizio 2007 è stata creata una tale specifica sezione ove sono stati pubblicati in modo unitario i documenti ad essa relativi, e in seguito dandosi luogo ad una completa rivisitazione della struttura del sito medesimo; nel corso dell'esercizio 2008 si è quindi mantenuto in essere quanto già attuato in precedenza;

- in merito al criterio ii), il Consiglio ha preso atto, già nel corso del 2006, della presenza nell'organizzazione aziendale della Società sia della funzione Investor Relations, incaricata dei rapporti con gli investitori istituzionali, sia della funzione Affari Societari, che ha tra i suoi compiti di curare i rapporti con gli Azionisti in genere, presenza mantenuta anche nel corso del 2008;

- in merito al criterio iii), il Consiglio non ha valutato sussistere le condizioni che comportino la necessità di specifiche iniziative tenuto conto in particolare delle esigenze di organizzazione interna già considerate. Il Consiglio ha comunque stabilito di convocare anche la riunione assembleare di approvazione del Bilancio dell'esercizio 2008, come già effettuato per quelle tenutasi per l'approvazione del Bilancio degli esercizi 2006 e 2007, presso i locali adiacenti alla sede sociale, posta nel centro di Milano, e dunque di facile raggiungibilità. In sede di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea è previsto vengano espressamente segnalati, anche qui come già effettuato per quelle ora citate svoltesi nel 2007 e 2008, i recapiti della funzione Affari Societari della Società (presenti anche sul sito internet della stessa, come anche quelli della Funzione Investor Relation) a cui fare riferimento per eventuali informazioni, in particolare, sulle modalità di partecipazione all'Assemblea, ricordando comunque che è prevista in generale la messa a disposizione di documentazione pre-assembleare, oltre che presso la sede legale e la società di gestione del mercato nei termini prescritti, anche sul sito internet della Società;
- in merito al criterio iv), i componenti del Consiglio hanno preso atto di quanto adottato, assicurando la propria presenza alle riunioni assembleari, salvo improrogabili impossibilità, ciò venendo anche specificamente ricordato in relazione all'Assemblea degli Azionisti chiamata all'esame del Bilancio dell'esercizio 2008;
- in merito al criterio v), il Consiglio ha nuovamente valutato, al termine del 2008, la non necessità, in virtù della considerazione degli elementi ivi indicati, di proporre agli Azionisti l'adozione di un regolamento assembleare;
- in merito al criterio vi), il Consiglio ha valutato non essere intervenute situazioni tali, a livello di capitalizzazione o struttura dell'azionariato, da necessitare la proposizione di modifiche allo Statuto sociale previste nel criterio di cui si tratta, tenuto anche conto di quanto già presente nello Statuto stesso in tema di nomina dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale (si veda al riguardo in particolare quanto già indicato e richiamato ai precedenti Articoli n. VI e X).

Milano, 18 marzo 2009

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Riergaetano Marchetti




Tabelle di sintesi relative alla Sezione 2 – Relazione sul Governo Societario

STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMITATI (♦)

Consiglio di Amministrazione						Comitato Controllo Interno		Comitato di Retribuzioni di Gruppo		Comitato Nomine (0)		Comitato Esecutivo		
Carica	Componenti	esecutivi	Non-esecutivi	indipendenti	****	Numero di altri incarichi **	***	****	***	****			***	****
Presidente	Marchetti Piergaetano		X		100	0			X	100			X	100
Vice Presidente	Galateri di Genola Gabriele		X		62	7								
Amministratore Delegato	Perricone Antonio	X			100	1							X	100
Amministratore	Agrusti Raffaele		X		62	5	X	100						
Amministratore	Bertazzoni Roberto		X		75	5								
Amministratore	De Conto Claudio		X		100	6								
Amministratore	Della Valle Diego		X		25	10								
Amministratore	Elkann P. John		X		25	8							X	0
Amministratore	Fantoni Giorgio		X	X	75	0			X	100				
Amministratore	Grande Stevens Franzo (1)		X		100	5								
Amministratore	Libonati Berardino		X	X	100	4								
Amministratore	Ligresti Jonella		X		38	8								
Amministratore	Merloni Paolo		X		100	7								
Amministratore	Moltrasio Andrea		X	X	100	2	X	100	X	100				
Amministratore	Pagliaro Renato		X		87	7			X	67			X	100
Amministratore	Passera Corrado		X		37	1								
Amministratore	Pedersoli Alessandro		X	X	50	3	X	80	X	100				
Amministratore	Pesenti Carlo		X		87	6							X	75
Amministratore	Rognoni Virginio		X	X	87	0								
Numero riunioni svolte durante l'esercizio di riferimento		Consiglio di Amministrazione: 8				Comitato Controllo Interno: 5		Comitato Retribuzioni di Gruppo: 3		Comitato Nomine: 0		Comitato Esecutivo: 4		
(0) Il Consiglio ha valutato attualmente non necessario costituire tale Comitato tenuto conto in particolare della struttura azionaria della Società e dei profili dei candidati già di volta in volta proposti per la carica di Amministratore indipendente.														

NOTE

(♦) Composizione del Consiglio nel corso dell'esercizio 2008, nonché al 18 marzo 2009, precisandosi tuttavia che l'avv. Franzo Grande Stevens è rimasto sospeso dalla carica di Amministratore sino al 13 febbraio 2008 (come anche specificato all'Art. I della Sezione 2 - Relazione sul governo societario) a seguito di sanzione amministrativa comminata dalla Consob ai sensi dell'art. 187-quater del D. Lgs. n. 58/1998.

* La presenza dell'asterisco indica se l'Amministratore è stato designato attraverso liste presentate dalla minoranza.

** In questa colonna è indicato, in virtù di quanto reso noto a cura degli interessati e tenuto comunque conto anche di informazioni a disposizione, il numero di incarichi di amministratore o sindaco effettivo (o membro di altro organo di controllo) ricoperti al 31 dicembre 2008 in altre società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, esclusi comunque gli incarichi ricoperti presso società controllate dalla, o collegata alla, Società in via diretta o indiretta (gli incarichi sono indicati nell'ambito dell'Art. I della Sezione 2 - Relazione sul governo societario).

*** In questa colonna è indicata con una "X" l'appartenenza del membro del Consiglio di Amministrazione a ciascun Comitato costituito nell'ambito di quest'ultimo.

**** In questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione degli Amministratori rispettivamente alle riunioni del Consiglio e di ciascuno dei Comitati svoltisi nel corso del rispettivo periodo di carica nell'ambito dell'esercizio 2008.

(1) La percentuale di presenza alle riunioni del Consiglio indicata è calcolata sul periodo di carica (escluso quindi il periodo di sospensione sopra indicato).

COLLEGIO SINDACALE

Carica	Componenti	Percentuale di partecipazione alle riunioni del Collegio	Numero altri incarichi**
Presidente	Manzonetto Pietro	100	2
Sindaco effettivo	Silva Giorgio	100	2
Sindaco effettivo	Cova Gianrenzo	78	0
Sindaco supplente	Bozzato Maurizio	-	
Sindaco supplente	Giorgi Agostino	-	
Sindaco supplente	Gerla Cesare	-	

Numero riunioni svolte durante l'esercizio di riferimento: 9

Per quanto attiene al quorum richiesto per la presentazione di liste per l'elezione del Collegio Sindacale si rinvia a quanto indicato al riguardo nell'ambito dell'Art. X della Sezione 2 - Relazione sul governo societario.

NOTE

**In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco effettivo (o membro effettivo di altro organo di controllo) ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati italiani al 31 dicembre 2008. Nell' Art. X della Sezione 2 - Relazione sul governo societario tali incarichi sono indicati per esteso, unitamente ad incarichi detenuti alla medesima data in altre società.

ALTRE PREVISIONI DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA

	SI	NO	Sintesi delle motivazioni dell'eventuale scostamento dalle raccomandazioni del Codice
Sistema delle deleghe e operazioni con parti correlate			
Il CdA ha attribuito deleghe definendone:			
a) limiti	X		
b) modalità d'esercizio	X		
c) e periodicità dell'informativa?	X		
Il CdA si è riservato l'esame e approvazione delle operazioni aventi un particolare rilievo economico, patrimoniale e finanziario (incluse le operazioni con parti correlate)?			
	X		
Il CdA ha definito linee-guida e criteri per l'identificazione delle operazioni "significative"?			
	X		
Le linee-guida e i criteri di cui sopra sono descritti nella relazione?			
	X		
Il CdA ha definito apposite procedure per l'esame e approvazione delle operazioni con parti correlate?			
	X		
Le procedure per l'approvazione delle operazioni con parti correlate sono descritte nella relazione?			
	X		
Procedure della più recente nomina di amministratori e sindaci			
Il deposito delle candidature alla carica di amministratore è avvenuto con almeno dieci giorni di anticipo?			
	X		
Le candidature alla carica di amministratore erano accompagnate da esauriente informativa?			
	X		
Le candidature alla carica di amministratore erano accompagnate dall'indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti?			
	X		
Il deposito delle candidature alla carica di sindaco è avvenuto con almeno dieci giorni di anticipo?			
	X		
Le candidature alla carica di sindaco erano accompagnate da esauriente informativa?			
	X		
Assemblee			
La società ha approvato un Regolamento di Assemblea?			
		X	Il Consiglio ha valutato, tenuto anche conto dello svolgimento dei lavori delle già intervenute Assemblee dei soci, di non proporre l'adozione di un Regolamento assembleare. Ferme le attribuzioni di legge e Statuto, al Presidente è comunque affidato il compito di garantire che le Assemblee si svolgano in un clima di generale partecipazione e di rigoroso rispetto dei diritti dei Soci, ma anche nel rispetto reciproco tra Soci e con un equilibrato contemperamento dei diritti degli stessi con la funzionalità deliberativa.
Il Regolamento è allegato alla relazione (o è indicato dove esso è ottenibile/scaricabile)?			
		X	
Controllo interno			
La società ha nominato i preposti al controllo interno?			
	X		
I preposti sono gerarchicamente non dipendenti da responsabili di aree operative?			
	X		
Unità organizzativa preposta del controllo interno (ex art. 9.3 del Codice)			
			Il Preposto al controllo interno è individuato nel Responsabile della Funzione Internal Audit (dr. Carlo Palazzesi), che si avvale della struttura di tale Funzione per lo svolgimento delle proprie funzioni e collabora per l'espletamento delle stesse con un Referente Interno al Sistema medesimo
Investor relations			
La società ha nominato un responsabile investor relations?			
	X		
Unità organizzativa e riferimenti (indirizzo/telefono/fax/e-mail) del responsabile investor relations			
			Responsabile Investor Relations: dr.ssa Federica De Medici Via San Marco, 21 - 20121 Milano Tel. 02/2584.5508 - Fax 02/2584.5490 e-mail: federica.demedici@rcs.it